



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario n. 24 del 18 Giugno 2014

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Bura: Tel. **0862/363264 - 363206**
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online: Tel. 0862/363264 - 363217 - 363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della **L.R. n. 51 del 9.12.2010** il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 359

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto idroelettrico nel Comune di Bugnara (AQ). Ditta Proponente: Elettromeccanica Adriatica SpA..... 8

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 369

Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle pubbliche amministrazioni per i propri dipendenti assenti dal servizio per malattia.....16

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 381

DGR 614/2010 recante l'adozione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione dello schema di convenzione di ricerca finanziata con l'Università dell'Aquila per il supporto nelle attività connesse all'attuazione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale.....17

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 403

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 22 del D.M. del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dai DD.MM. n. 10346 del 13 maggio 2011, n. 27417 del 22 dicembre 2011, e n. 15414 del 10.12.2013 "Disciplina della condizionalità in agricoltura per l'anno 2014".25

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 422

PAR-FAS 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. - Reg(UE) 1224/2013 - Semplificazione procedure relative al Bando approvato con D.G.R. n. 102 del 17.02.2014.....72

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 28.05.2014, n. 30

"Comunità Montana "Vomano Fino Piomba" - D.P.G.R. n. 91 del 2.08.2010- D.P.G.R. n. 14 del 10.2.2012- Commissario - Incarico- Scadenza- Ulteriore proroga"74

DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA, POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA

SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 28.06.2013, n. DA21/85

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. Ditta AMITERNUM - sed operativa S.S. n. 80 Km. 6,600 67100 L'AQUILA. Proroga della autorizzazione regionale n. DF3/81 del 15.11.2002 e s.m.i., per la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti, (fase gestionale di cui alla parte IV del T.U.A. D 15/R13), nel Comune di L'Aquila, con contestuale approvazione di aumento della potenzialità dell'impianto, di variante e adeguamento dell'impianto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 209/2003 e smi.75

DETERMINAZIONE 03.06.2014, n. DA21/93

Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e Legge Regionale 19.12.2007, n 45 e s.m.i. - Ditta ECO.LAN SpA- Sede legale sita in Via Arco della Posta, 1 del Comune di Lanciano (CH). Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. DR4/135 del 03.08.2010.77

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE

GESTIONE EX COMMISSARIO DELEGATO DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3643 DEL 16/01/2008. DECRETO COMMISSARIALE N. 68 DEL 31/12/2011

SERVIZIO TECNICO REGIONALE LL. PP.

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DC17/29

Studio di fattibilità e implementazione progettuale degli interventi prioritari per il riassetto idraulico dei territori soggetti ai danni conseguenti agli eccezionali eventi metereologici che hanno colpito la Provincia di Teramo il 6 e 7 ottobre 2007. Interventi prioritari nel centro di Tortoreto Lido. Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo. Determina di svincolo deposito ditta CARULLI.....77

DETERMINAZIONE 29.05.2014, n. DH27/117

DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Ulteriori modifiche alla Circolare Istruzioni Operative n. 14 del 19.04.2014 dell'Ufficio Monocratico di AGEA - Organismo Pagatore relativa alle "Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014.78

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE

SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI PROGRAMMI COFINANZIATI

DETERMINAZIONE 05.06.2014, n. DH29/19

Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013 Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader). Approvazione rimodulazione PSL area Leader "Provincia di Teramo" - GAL "LEADER TERAMANO"81

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO SVILUPPO DELL' INDUSTRIA**

DETERMINAZIONE 03.06.2014, n. DI7/39

PAR-FAS 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. D.G.R. n. 102 del 17.02.2014. Approvazione "Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali". - Art.11 comma 2 lett.a). Approvazione Graduatoria di merito.....83

DETERMINAZIONE 03.06.2014, n. DI7/40

PAR-FAS 2007-2013. Area I - Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. D.G.R. n. 102 del 17.02.2014. Approvazione "Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali". Art.11 comma 2 lett. b), non ammissibilità Istanze di Accesso-Proposte di Massima.....87

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO**

DETERMINAZIONE 29.05.2014, n. DI8/34

Cava di ghiaia in località "Aspretta" del Comune di San Demetrio ne' Vestini (AQ) Ditta: LUDOVICI GIOVANNI & FIGLI s.r.l. con sede in BARISCIANO (AQ) Ampliamento della cava autorizzata con D.P.G.R. n. 844/198790

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL TURISMO**SERVIZIO MARKETING, PROMOZIONE TURISTICA E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE**

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DI13/61

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. CUP C24J1400000001 .- Revoca beneficio per rinuncia del Consorzio Celestiniano Scarl.....91

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DI13/62

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. CUP C24J1400000001. - Revoca beneficio per rinuncia dell'Arcidiocesi dell'Aquila95

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DI13/63

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. CUP C24J1400000001 .Revoca beneficio per rinuncia dell'Associazione C. Villa Badessa.....98

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO, FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE SOCIALI**SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**

DETERMINAZIONE 05.06.2014, n. DL33/201

L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 Art. 52 recante "Modifiche alla L.R. 31 luglio 2001, n. 36 "Riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e valorizzazione del ruolo nella Regione Abruzzo" - Presa d'atto rinuncia al finanziamento parrocchia " XII Apostoli di Chieti Scalo" 102

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni****AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA**

- Domanda della Società Lino Mascitti & Figli s.r.l. di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 2,7 ad uso industriale ed igienico in Comune di Massa d'Albe..... 103**
- Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Civitani" Antonio, di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marsi per Mod. 0,07 (l/s 7) ad uso irriguo - Avviso..... 104**
- Domanda in data 15.11.2012 della Ditta "Piperni Vittorino" di derivazione d'acqua da pozzo in Comune di Celano per Mod. 0,032 (l/s 3,2) ad uso irriguo - Avviso 105**
- Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Massaro Berardina", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Celano per Mod. 0,04 (l/s 4) ad irriguo - Avviso 106**

PROVINCIA DI PESCARA

DETERMINA 29.05.2014, n. 1386

Ditta STABILIMENTO BALNEARE BORA BORA - P.IVA 01669880682 - Sede Legale ubicata in Via Primo Vere n°45 del comune di PESCARA. Ordinanza di istruttoria per la domanda di derivazione di acqua ad uso civile per il rilascio della concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea da n°1 pozzo ubicato in Via Primo Vere n°45 del Comune di Pescara. 107

COMUNE DI BELLANTE

Avviso deposito variante specifica al Piano Regolatore Generale 109

COMUNE DELL'AQUILA

- Deliberazione del Commissario ad acta Ing. Pasquale Antonelli, n. 1/2014 110**
- Deliberazione del Commissario ad acta Pasquale Polidori del 07.011.2013 111**
- Deliberazione del Consiglio Comunale 06.03.2014, n. 22 112**

COMUNE DI ORICOLA

DELIBERAZIONE 28.03.2014, n. 13

Modifica all'art. 65 dello Statuto Comunale 113

CITTÀ DI PESCARA

- Adozione del Piano Particolareggiato di Rigenerazione "Fontanelle" - Avviso di deposito 114**
- Adozione del Piano di Zona per l'Edilizia Economia e popolare - Comparto 9.13 di Via Fontanelle in variante al vigente P.R.G. - Avviso di deposito..... 115**
- Deliberazione di Giunta Comunale 11.04.2014, n. 219..... 116**
- Piano Attuativo sottozona F8 - Parcheggio di scambio - Comprensorio 7.17 del P.R.G. - Avviso di deposito..... 117**
- Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 e 343 del 23.05.2014..... 118**
- Valutazione Ambientale Strategica del Progetto denominato "Casa dello Studente" in Via della Polveriera, Pescara - Decisione finale resa ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente" 119**

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Approvazione definitiva, ai sensi degli artt. 19 e seguenti della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., del nuovo Piano Demaniale Comunale - L.R. 17.12.1997, n. 141 - D.C.R. 29.07.2004, n. 141/1 - Avviso 120

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO**Modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro..... 121****DITTA CELI CALCESTRUZZI S.P.A.****Progetto per l'ampliamento e sistemazione ambientale finale di una attività estrattiva in località "Il Campo". - Avviso al pubblico 122****F.LLI DI TOMMASO S.R.L.****Variante del progetto di riqualificazione ambientale della cava in località Colle Benedetto del Comune di Cagnano Amiterno (AQ) 123****ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.****DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI****MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO****SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE****Costruzione di un tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per allaccio cabina terzi cliente MCC MINI MARKET COOP nel comune di Scoppito (AQ). Pratica n° 276/D - Iter n° 791804 124****AVVISI DI RETTIFICA****ENEL PRODUZIONE SPA – UB HYDRO CENTRO****Avviso di rettifica per Sagittario 1 e 2 125**

PARTE I

**Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e
dello Stato**

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 12.05.2014, n. 359

L.R. 3 marzo 2010 n. 7 e s.m.i. - Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità. Conferimento delega di funzioni di "autorità espropriante" per la costruzione di un impianto idroelettrico nel Comune di Bugnara (AQ). Ditta Proponente: Elettromeccanica Adriatica SpA

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA


per i motivi espressi in narrativa che si intendono integralmente richiamati:

1. **di delegare** all'Amministrazione Comunale di Bugnara, ai sensi e per gli effetti della L. R. n. 7 del 03/03/2010 e s.m.i., le funzioni di "autorità espropriante" per la realizzazione delle opere relative al progetto per la costruzione e l'esercizio di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto stesso, della potenza di concessione pari a 496,32 kW da ubicarsi nel Comune di Bugnara (AQ) loc. "Torre De' Nolfi". Società Proponente Elettromeccanica Adriatica di Ascoli Piceno - istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/198517 del 05/08/2013.
2. **di approvare** l'allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali.
3. **di approvare** l'Allegato B "Convenzione per impianto idroelettrico - Elettromeccanica

Adriatica SpA" redatto secondo lo schema di convenzione approvato dalla Conferenza Permanente Regione Enti Locali, da stipulare con l'Amministrazione comunale di Bugnara, autorizzando all'uopo il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA della "Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia" o suo delegato.

4. **di individuare** ai sensi dell'art. 6 comma 2 del DPR 327/01, l'Ufficio Attività Tecniche Ecologiche del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA quale ufficio idoneo alla definizione delle procedure di esproprio per la realizzazione dell'impianto di che trattasi e alla adozione dei provvedimenti conseguenti l'adozione del presente atto.
5. **di stabilire** che i costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità, così come previsti nella quota Pp dell'Allegato A "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" siano versati, dalla ditta proponente, contestualmente alla stipula delle convenzioni, in favore della Regione Abruzzo sul c.c. della Regione Abruzzo c/o Banca Popolare dell'Emilia Romagna - IBAN IT48V0538712917000000040300 con la seguente causale "Servizio DA13 - costi istruttori relativi alla fase di istruttoria preliminare all'avvio del procedimento ex art. 12 D.Lgs 387/03 e al rilascio dell'autorizzazione con la conseguente dichiarazione di pubblica utilità" e successivamente accertati dal Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA sul capitolo di entrata 31110 "Entrate derivanti dai diritti di istruttoria per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. 387/03 e s.m.i. - L.R. 09.08.2006 n. 27".
6. **che il presente provvedimento** venga pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Seguono allegati



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **359** del **12 MAG. 2014**

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)

Allegato A

“Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti Locali affidatari di procedure espropriative delegate”
art. 5 comma 5 lett. a. - L.R. n. /

$$Ts = Si + Sp$$

$$Si = Qb1 + Qb2 + [Pp] + [Pesp] + [Poect]$$

$$Pp = qb$$

$$Pesp = (Cgm \times n. dip. \times n. gg.) + [qp (es) \times n. particelle]$$

$$Poect = [qp (occ) \times n. particelle]$$


Dove:

Ts	Totale spese procedurali
Si	Spese istruttoria ed esecuzione procedura
Sp	Preventivo spese di pubblicazione art. 11 comma 2
Qb1	Quota base unica pari ad €. 3.000,00
Qb2	Quota base variabile in rapporto al valore complessivo, indicato sul quadro economico di progetto, in previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili di cui all'art. 5 comma 5 lettere b., c. e d. pari a I (b + c + d): €. 1.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 10.000,00) €. 2.000,00 I (b + c + d) ≤ €. 100.000,00) €. 5.000,00 I (b + c + d) > €. 100.000,00)
Ip	Importo dell'opera a base di gara
Pp	Procedura preliminare: fase di sottoposizione dei beni al vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01)
Pesp	Procedura espropriativa: fase della dichiarazione di pubblica utilità (Tit. II Capo III DPR 327/01); fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01)
Poect	Procedura di occupazione temporanea
qb	quota base in rapporto al valore dell'importo dell'opera a base di gara: €. 2.000,00 (Ip ≤ €. 200.000,00) €. 3.000,00 (Ip ≤ €. 1.000.000,00) €. 4.000,00 (Ip ≤ €. 5.000.000,00) €. 5.000,00 (Ip > €. 5.000.000,00)
Cgm	Costo giornaliero medio, comprensivo di indennità di straordinario, rimborsi e trasferte
dip	dipendenti
gg	giorni
qp (es)	quota per ogni particella esproprianda
qp (occ)	quota per ogni particella da occupare temporaneamente

- I medesimi criteri sono validi anche in caso di asservimento, con la condizione che le quote (Qb e qb) sono ridotte del 50%.

ALLEGATO come parte integrante alla dell
 deliberazione n. **359** del **12 MAG. 2014**
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani

Allegato B



Rep. n.

**CONVENZIONE per impianto idroelettrico –
 Elettromeccanica Adriatica SpA**

Per la delega di funzioni di “autorità espropriante” ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo per la costruzione di un impianto idroelettrico e delle sue opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio dell’impianto stesso, della potenza di concessione pari a 496,32 kW da ubicarsi nel Comune di Bugnara (AQ) loc. “Torre De’ Nolfi”. Società Proponente Elettromeccanica Adriatica di Ascoli Piceno – istanza del 30/07/2013 alla Regione Abruzzo Servizio Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA e acquisita al protocollo regionale n° RA/198517 del 05/08/2013.


L'anno duemila....., il giorno del mese di..... in
 e presso gli uffici della Giunta Regionale d'Abruzzo
 Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie,
 Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia,

tra

la Regione Abruzzo, con sede legale in L'Aquila, Via Leonardo Da Vinci
 cap 67100, C. F. 80003170661, rappresentata dal Dirigente del Servizio
 Politica Energetica, Qualità dell’Aria, SINA della Direzione Affari Della
 Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi,
 Territorio, Ambiente, Energia Dott., nato a
 il, domiciliato in
 ragione della carica rivestita in presso gli uffici della
 Giunta regionale d'Abruzzo, Direzione Affari Della Presidenza, Politiche
 Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente,
 Energia;


e

l'Amministrazione Comunale di Bugnara (AQ) con sede in
....., rappresentato dal
....., nato a il
....., domiciliato in ragione della carica rivestita in Via
..... -;
si conviene e stipula quanto segue:




PREMESSO

- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 recante "Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità" all'art. 5 prevede il potere per la Regione di delegare agli Enti Locali le funzioni di "autorità espropriante" relativamente a opere pubbliche di competenza regionale, o ad opere private dichiarate di pubblica utilità dalla Regione e detta norme precise per l'esercizio di tale facoltà e per l'eventuale revoca in casi di inerzia da parte del delegato;
- che la L.R. n. 7 del 03 marzo 2010 citata all'art. 3 comma 4, così come modificata dalla L.R. 28 del 19 giugno 2012, dispone che possono essere altresì "autorità esproprianti", ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate da Comuni e Province, ove le amministrazioni medesime abbiano provveduto a delegare loro la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento;
- che in relazione alla realizzazione di un impianto idroelettrico e delle opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione e al funzionamento dell'impianto stesso, di potenza di concessione pari a 496,32 kW, da ubicarsi nel Comune di Bugnara (AQ) di cui al progetto



definitivo presentato a seguito della istanza acquisita al protocollo regionale n° RA/198517 del 05/08/2013, regolarizzata con note prott. n. RA/49208 del 19/02/2014 e n° RA/89490 del 31/03/2014 in atti del competente Servizio Politica Energetica;

- che la Regione Abruzzo ha avviato il procedimento e convocato la conferenza dei servizi per il giorno 15/05/2014;
- che la Regione Abruzzo intende delegare, ai sensi della citata legge regionale, al competente Servizio dell'Amministrazione Comunale di Bugnara con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" per l'espletamento della restante parte della procedura espropriativa connessa ai lavori sopra indicati nel rispetto dei termini e delle modalità previsti dalla vigente disciplina normativa;
- che con deliberazione n. del la Giunta Regionale d'Abruzzo ha approvato lo schema tipo di convenzione recante la disciplina dei rapporti tra delegante e delegato e i "Criteri per il calcolo dei compensi da erogare agli Enti locali affidatari di procedure espropriative delegate" sui quali la Conferenza Permanente Regione Enti Locali ha espresso parere favorevole, come risulta dai verbali del 04/07/2007 e del 08/07/2009;
- che le parti, come sopra costituite e rappresentate, hanno convenuto sulla necessità di definire con la presente convenzione le modalità di espletamento delle procedure espropriative di che trattasi e di tutti gli adempimenti di esecuzione ad esse correlati in attuazione delle direttive impartite dalla Giunta Regionale con la sopra richiamata deliberazione di Giunta Regionale.




Quanto sopra premesso da formare parte integrante e sostanziale della presente convenzione, le parti, come sopra costituite e rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

la Regione Abruzzo delega all'Amministrazione Comunale di Bugnara con sede in, i compiti e le funzioni di "autorità espropriante" ivi comprese le competenze del procedimento espropriativo nonché le attribuzioni concernenti l'espletamento, nel rispetto di termini e modalità previsti del D.P.R. 8/06/2001 n. 327 (Capo III, IV e V), di tutte le incombenze gestionali ed esecutive strettamente collegate al procedimento espropriativo, qui di seguito elencate:

- Responsabilità del procedimento;
- Procedura per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (Tit. II Capo II DPR 327/01);
- Procedura espropriativa: fase di emanazione del decreto di esproprio (Tit. II Capo IV DPR 327/01); pagamento indennità d'esproprio (Tit. II Capo V DPR 327/01);
- Accertamento della sussistenza dei vincoli preordinati all'esproprio (es. efficacia dell'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante ecc.);
- Verifica e adozione della notifica dei vari atti e provvedimenti agli interessati, facenti parte della procedura espropriativa e costituenti presupposti di legittimità della stessa;
- Provvedimenti di determinazione dell'indennità, a seconda della casistica scaturente da: accettazione dell'indennità, oppure caso di nomina di tecnico di parte, oppure cessione volontaria tramite atti notarili ed altre casistiche comportanti differenziazione di procedura espropriativa, quindi individuazione Studio notarile con i successivi provvedimenti di pagamento spese di stipula e quant'altro, nonché pagamento indennità e o deposito delle somme;



- Decreto di esproprio e/o di asservimento, ed esecuzione del medesimo decreto, con successivi adempimenti;
- Attività di accertamento, verifica e rendicontazione delle spese occorrenti per la realizzazione della procedura espropriativa.

Al fine di consentire l'espletamento delle attività sopra elencate, l'Amministrazione Comunale di Bugnara determina gli oneri finanziari di previsione della spesa per l'acquisizione degli immobili ovvero il loro asservimento nonché gli oneri amministrativi connessi alla procedura espropriativa tenendo conto anche dei Criteri di cui all'Allegato A della D.G.R. n°del..... la cui disponibilità è resa dal proponente l'impianto di che trattasi.

Qualora l'opera di che trattasi non venisse realizzata o ultimata per le funzioni delegate di cui al presente art. 1, tutti i costi resteranno a carico del medesimo Proponente.

Art. 2


Le parti, di comune accordo, dichiarano di approvare il crono programma delle attività che verrà accluso alla convenzione al momento della sottoscrizione, che ne costituirà parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Le aree espropriate e/o asservite e le opere realizzate saranno intestate a

Art. 4

L'Amministrazione Comunale di Bugnara, nominerà in relazione alla procedura di esproprio in oggetto il responsabile del procedimento che, ai sensi della vigente disciplina normativa, curerà integralmente l'espletamento delle prescritte procedure tecniche ed amministrative



preordinate all'espropriazione degli immobili necessari per la realizzazione delle opere di cui al progetto in oggetto.

Art. 5

La Regione Abruzzo resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità e controversia dovesse insorgere in merito alla procedura espropriativa, alla stima delle indennità di esproprio, occupazione e/o asservimento da parte delle ditte espropriande ed altri e pertanto non ricorre il caso di cui all'art. 5 comma 8 della L.R. n.7/2010.

Art. 6

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. n. 131 del 26.04.1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pescara, li

Per il Comune di Bugnara

(.....)

Per la Regione Abruzzo

Il Dirigente del Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA

(.....)

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 369

Recepimento dell'Intesa della Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulla proposta del Ministero della salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle pubbliche amministrazioni per i propri dipendenti assenti dal servizio per malattia.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATO l'art. 71, commi 5 bis e 5 ter, del D.L. 25.06.2008, n. 112, che prevedeva che gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrassero tra i compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale con oneri a carico delle Aziende Unità Sanitarie Locali, stabilendo conseguentemente che a decorrere dall'anno 2010, in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del SSN, fosse individuata una quota di risorse destinata alla copertura dei predetti oneri da assegnare alle regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori;

DATO ATTO che la Corte Costituzionale, con sentenza 10 giugno 2010, n. 207, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme di cui al precedente capoverso;

CONSIDERATO che il Ministero della Salute, in ossequio alla norma sopra richiamata, aveva provveduto ad accantonare tra le quote vincolate l'importo complessivo di 70 milioni di euro tra le disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale relative all'anno 2010;

RICHIAMATO l'art. 2, comma 38, del D.L.225/2010, convertito in L. 26.02.2011 n. 10, che stabilisce che l'importo di 70 milioni di euro accantonato, in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, debba essere attribuito alle Regioni dal Ministero della Salute sulla base dei

criteri individuati, in sede di Comitato LEA, previa valutazione congiunta degli effetti della predetta sentenza sugli oneri per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali;

VISTA l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n° 18/CSR del 24.01.2013, allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE ai fini dell'assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi all'esecuzione degli accertamenti medico legali disposti dalle Amministrazioni pubbliche per i dipendenti assenti dal Servizio per malattia;

DATO ATTO che il Comitato LEA ha individuato per la ripartizione del fondo il criterio della quota di accesso al FSN per l'anno 2010, e ha altresì stabilito le modalità per l'erogazione delle quote alle Regioni, subordinandola alla comunicazione formale di adozione di un provvedimento di Giunta Regionale che disponga:

- di utilizzare le risorse in oggetto a copertura dei costi sostenuti nell'anno 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie Aziende Sanitarie Locali, rimborsando le amministrazioni pubbliche richiedenti solo dopo aver coperto i costi delle prestazioni citate non ancora saldati dalle amministrazioni pubbliche;
- di sollevare conseguentemente le predette amministrazioni pubbliche da ogni obbligo di pagamento per l'anno 2010, interrompendo le azioni di riscossione anche coattiva dei crediti attuate, dandone adeguata informazione alle amministrazioni interessate;
- di procedere nei casi in cui le amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto ai pagamenti richiesti dalle Asl, ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse;

VISTA la nota del Servizio Programmazione socio-assistenziale, Progettualità del territorio, Medicina sociale e Tutela della salute mentale e dipendenze, prot. RA 19315/DG16 del 23 gennaio 2013, con cui si è provveduto a comunicare alle Aziende Unità Sanitarie Locali il testo della proposta di Intesa, allora non

ancora pervenuta ad approvazione, invitandole a sospendere eventuali iniziative per il recupero dei crediti derivanti dai predetti accertamenti medico legali, resi nei confronti delle amministrazioni pubbliche nell'anno 2010;

RITENUTO di dover recepire l'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n° 18/CSR del 24.01.2013, assumendo gli impegni definiti nella medesima;

RILEVATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

DATO ATTO che il Direttore Regionale della Direzione Politiche della Salute ha espresso parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa della presente proposta di deliberazione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono qui di seguito riportate ed approvate

1. **di recepire** l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome n° 18/CSR del 24.01.2013 sulla proposta del Ministero della Salute di deliberazione CIPE di assegnazione alle Regioni delle risorse relative all'anno 2010 da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico-legali disposti dalle pubbliche amministrazioni per i propri dipendenti assenti dal servizio per malattia;
2. **di disporre** che
 - le risorse di cui alla predetta Intesa siano destinate a copertura dei costi sostenuti nell'anno 2010 per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle proprie Aziende Sanitarie Locali, rimborsando le amministrazioni pubbliche richiedenti solo dopo aver coperto i costi delle prestazioni citate non ancora saldati dalle amministrazioni pubbliche;
 - le predette amministrazioni pubbliche siano sollevate da ogni obbligo di pagamento per l'anno 2010, e che

eventuali azioni di riscossione anche coattiva dei crediti eventualmente attuate siano interrotte, con adeguata informazione alle amministrazioni interessate;

- nei casi in cui le amministrazioni pubbliche abbiano già provveduto ai pagamenti richiesti dalle Asl, si provveda ad emettere corrispondenti documenti di accredito in favore delle stesse;
3. **di stabilire** che il presente atto deliberativo sia notificato dalle Aziende Unità Sanitarie Locali;
 4. **di stabilire** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 19.05.2014. n. 381

DGR 614/2010 recante l'adozione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione dello schema di convenzione di ricerca finanziata con l'Università dell'Aquila per il supporto nelle attività connesse all'attuazione e aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Per le motivazioni espresse in narrativa


DELIBERA

1. **di approvare** lo schema di Convenzione di Ricerca Finanziata con l'Università degli Studi di L'Aquila -Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MeSVA), e il relativo allegato Tecnico, allegati al presente atto e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, per "il supporto tecnico-scientifico nelle attività di aggiornamento della caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e di analisi delle pressioni (Parte Terza D.Lgs n. 152/06)",
2. **di incaricare** il Dirigente del Servizio Qualità delle Acque della Direzione LL.PP. della predisposizione degli atti

amministrativi necessari per la stipula della Convenzione, nonché della sottoscrizione della stessa;

3. **di prendere atto** che si farà fronte agli oneri finanziari scaturenti dal presente provvedimento con i fondi trasferiti dal Ministero dell'Ambiente ai sensi del Decreto Ministeriale 2044/QdV del 16/12/2005, disponibili sul capitolo di spesa 152346 denominato "Interventi per la Tutela delle Acque interne D.Lgs 152/99, DM 150 del 17/11/2000",
4. **di disporre** la pubblicazione sul BURAT dell'estratto della presente Deliberazione.

Segue allegato



GIUNTA REGIONALE

**Schema di Convenzione di Ricerca Finanziata
finalizzata al supporto tecnico-scientifico nelle attività di aggiornamento
della caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e di analisi delle
pressioni (Parte Terza D.Lgs n. 152/06).**

TRA

la Regione Abruzzo, in persona del Dirigente del Servizio _____ Direzione
_____, dott. _____, nato a _____ il _____,

E

il Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente (MESVA)
dell'Università degli Studi dell'Aquila, di seguito denominato "UNIVAQ-MESVA", con sede legale in
L'Aquila, Piazza Salvatore Tommasi, 1 loc. Coppito C.F. e P. IVA n. 01021630668 rappresentato dal Prof.
_____, domiciliato in ragione della carica ed agli effetti del presente atto presso
_____, il quale interviene nella sua qualità di _____.

si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Oggetto della convenzione

La Regione Abruzzo intende contribuire all'esecuzione della ricerca da parte dell'Università-Dipartimento
"UNIVAQ-MESVA" avente per oggetto:

*"supporto tecnico-scientifico nelle attività di aggiornamento della caratterizzazione dei corpi idrici
superficiali e di analisi delle pressioni (Parte Terza D.Lgs n. 152/06).*

Articolo 2 - Programma delle attività

Il programma della ricerca è articolato in una serie di attività descritte nell'Allegato Tecnico che si acclude
alla presente Convenzione. Nell'Allegato Tecnico sono riportati anche gli obiettivi finali che si intendono
perseguire.

Al termine della ricerca sarà redatta una relazione/rapporto tecnico finale sul programma di attività e sui
risultati raggiunti.

Articolo 3 - Responsabile della ricerca

Responsabili scientifici designati dalle parti per la gestione del contratto sono:

- per Parte committente, Regione Abruzzo, il dott. _____ in qualità di _____,
- per l'Università: il Prof. _____.

Articolo 4 - Contributo alla ricerca

Il Committente si impegna a erogare il contributo di 24.000,00 /anno (euro ventiquattromila/00) con le
seguenti modalità:

- Unica erogazione del contributo alla firma della Convenzione;

Tale contributo verrà accreditato alle scadenze pattuite sul conto:

ALLEGATO come parte integrante alla dell
berazione n. **381** del **19 MAG 2014**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Garlani)
Walter Garlani





GIUNTA REGIONALE

Numero conto	
acceso presso	
intestato a	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente
Coordinate bancarie	

Articolo 6 - Durata della convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di **12 mesi** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Al termine del 1° anno, verificata la copertura finanziaria, la relazione finale consegnata da UNIVAQ e le necessità di sviluppo emerse, la Convenzione potrà rinnovarsi per un altro anno, fino ad un massimo di 5 anni, previo accordo tra le parti.

Articolo 7 - Segretezza

L'Università, nella persona del Responsabile scientifico, nel periodo di vigenza della Convenzione, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di ricerca oggetto del presente contratto, per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dal Committente, in virtù della presente Convenzione.

Articolo 8 - Regime dei risultati

I risultati delle attività di ricerca resteranno di proprietà della Regione Abruzzo e dell'Università che li utilizzerà ai soli fini pubblicazione scientifiche. Sono esclusi fini di lucro.

Articolo 9 - Recesso unilaterale dalla Convenzione

Il Committente può recedere dalla presente Convenzione per giustificato motivo mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno mesi 2. In caso di recesso il Committente rimborserà all'Università l'importo delle spese sostenute ed impegnate, in base alla Convenzione, fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

Articolo 10 - Trattamento dei dati personali

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente contratto nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal proprio Regolamento emanato in attuazione della legge n. 675/96.

La Parte committente si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 11 - Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia derivante dalla presente convenzione sarà definita da un Collegio Arbitrale composto di tre membri di cui due nominati rispettivamente dalle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato in accordo tra le parti o dal Tribunale di L'Aquila.

Articolo 12 - Controversie

Per le controversie di cui non sia stata possibile la composizione amichevole o sia risultato infruttuoso il ricorso all'arbitrato di cui all'articolo precedente, il foro competente è quello di L'Aquila.

Articolo 13 - Spese di bollo e registrazione

Eventuali spese di bollo e registrazione della presente Convenzione sono a carico dell'Università.





GIUNTA REGIONALE

L'Aquila, li

Regione Abruzzo
Servizio _____
Il Dirigente regionale _____


Università degli Studi di L'Aquila
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità pubblica,
Scienze della Vita e dell' Ambiente
- PROF. _____

Allegati:
-Allegato Tecnico

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. si approvano specificamente gli artt. 8, 9, 11,
12, 13 del presente contratto/convenzione.

Regione Abruzzo
Servizio _____
Il Dirigente regionale _____

Università degli Studi di L'Aquila
Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità pubblica,
Scienze della Vita e dell' Ambiente
- PROF _____





GIUNTA REGIONALE

Allegato Tecnico Alla Convenzione di ricerca finanziata

Finalizzata al supporto tecnico-scientifico nelle attività di aggiornamento della caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e di analisi delle pressioni (Parte Terza D.Lgs n. 152/06).

PREMESSA

La Regione Abruzzo – Servizio Qualità delle Acque – ha interesse a completare le attività relative all'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque regionale

MOTIVAZIONI

Con il recepimento della Direttiva 2000/60/CE, che costituisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, avvenuto con il D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e con i successivi Decreti tecnici applicativi, si è generata una totale "riforma" del comparto relativo alla definizione e relativa individuazione dello stato di qualità delle acque superficiali.

Il Piano di Tutela alle Acque della Regione Abruzzo, adottato con DGR 614/2010 e poi inviato per l'approvazione finale in Consiglio con DGR 942/C dell'8/7/2013, rappresenta lo strumento di programmazione e pianificazione territoriale, di competenza regionale, in materia di qualità delle acque superficiali e sotterranee.

L'attuazione della Direttiva 2000/60 e del D.Lgs 152/2006 richiede un continuo aggiornamento del quadro conoscitivo contenuto nel Piano e conseguentemente delle misure di tutela individuate. In particolare la Regione Abruzzo è impegnata nell'aggiornamento e analisi delle pressioni insistenti sui corpi idrici superficiali e sotterranei ai sensi dell'art. 5 della Direttiva citata e dell'art. 118 del D:lgs 152/06.

"Il rilevamento delle caratteristiche dei bacini idrografici e l'analisi dell'impatto esercitato dalle attività antropiche", previsto dal citato art. 118 comporta inoltre la validazione della classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici determinata ai sensi del DM 260/2010.

La Regione Abruzzo ha necessità di un supporto tecnico scientifico qualificato per l'analisi, l'interpretazione e la gestione, in un ottica programmatica e pianificatoria dell'immensa mole di dati utili a tali attività.

OBIETTIVI DEL PROGETTO DI RICERCA

A seguito dell'identificazione dei corpi idrici superficiali della Regione Abruzzo e della successiva classificazione come "a rischio", "non a rischio" e "probabilmente a rischio", è stata pianificata, su





GIUNTA REGIONALE

quest'ultimi, un'attività di monitoraggio specifica ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs n. 152/06, con lo scopo di individuare lo stato ecologico, chimico e quindi ambientale.

L'attività di monitoraggio svolta finora, a cura di ARTA Abruzzo, ha portato ad una prima classificazione dei corpi idrici superficiali regionali. I risultati ottenuti sono stati definiti come "provvisori" in quanto la classificazione è basata solo sul triennio di monitoraggio 2010-2012, quando per il monitoraggio di sorveglianza, svolto per i corpi idrici "non a rischio", sono richiesti sei anni di monitoraggio. Inoltre, alcune le metodiche richieste e utilizzate ai fini della classificazione sono, a tutt'oggi, oggetto di revisione e verifica a livello nazionale da parte degli Enti tecnici preposti a tale attività (Enea, IRSA, CNR, ISSA).

A tal fine si rende necessario validare la classificazione dei corpi idrici superficiali ai sensi dell'Allegato 1 del D.Lgs n. 152/06 effettuando anche una stima dell'applicabilità e affidabilità degli indici utilizzati alle singole specificità regionali, e partecipando attivamente al confronto interregionale e con gli esperti tecnici ministeriali su tali metodiche. L'Università supporterà la Regione Abruzzo nell'analisi dei dati raccolti da ARTA, nella gestione delle criticità e specificità (si veda problematica dell'individuazione dei siti di riferimento), attività propedeutiche alla validazione della classificazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 5 della Direttiva 200/60/CEE, e degli artt. 118 121 della Parte Terza del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., dovranno essere aggiornata l'analisi delle pressioni e degli impatti sui corpi idrici regionali. Tale attività estremamente corposa e impegnativa, necessita di un supporto tecnico e scientifico per elaborare ed analizzare, definendo anche indici di priorità e indicatori di valutazione, la mole di dati disponibili in materia (si veda Tabella 1 allegata).

ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO DI RICERCA

Il lavoro di ricerca si articolerà nelle seguenti attività:

1. Supporto agli uffici regionali nell'attività di analisi ed integrazione delle informazioni e dei dati esistenti sui singoli corpi idrici superficiali individuati ai fini dell'aggiornamento dell'analisi delle pressioni e della loro valutazione tramite indicatori specifici
2. Supporto agli uffici regionali nell'analisi e valutazione dei risultati del monitoraggio dei singoli corpi idrici superficiali individuati, con particolare riferimento all'elaborazione dei risultati ARTA Abruzzo dei campionamenti chimico-fisici e biologici e agli studi ed indagini svolte ai sensi del Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque.
3. Supporto agli uffici regionali nelle attività connesse all'attuazione del Piano di Tutela delle Acque limitatamente agli aspetti inerenti la protezione dei corpi idrici superficiali dall'inquinamento.

ELABORATI PROGETTUALI

- Relazione sulle attività svolte in versione cartacea e informatica





GIUNTA REGIONALE

- Editing di shape file dei tematismi trattati e di database di raccolta dati

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ E COMPETENZE DEL GRUPPO DI LAVORO

Per la realizzazione delle attività descritte è condizione indispensabile la collaborazione continua tra il gruppo di lavoro dell'Università dell'Aquila e l'Ente committente (Regione Abruzzo). Considerato la necessità di avvalersi di materiali e strumenti già realizzati dalla Regione nell'ambito della redazione del Piano di Tutela delle Acque gli incaricati universitari dovranno avere libero accesso alle sedi e alle attrezzature del Servizio Qualità delle Acque e ai database contenenti i dati necessari alla realizzazione del progetto.

Il gruppo di lavoro di seguito proposto si dota di un'organizzazione tale da garantire:

- scientificità ed elevata qualità degli elaborati prodotti;
- efficienza nel flusso di informazioni tra esperti del gruppo di lavoro e il referente regionale responsabile del progetto;
- flessibilità nello svolgimento delle attività di studio per tenere conto delle varie esigenze che emergeranno nel corso del lavoro.

Fisionomia del gruppo di lavoro

Data la multidisciplinarietà e la complessità dell'approccio adottato, il gruppo di lavoro sarà composto di figure scientifico-professionali di elevata formazione in campo ambientale, con specializzazione nelle tematiche inerenti al progetto il cui reclutamento sarà soggetto a valutazione di merito.

La composizione del gruppo di lavoro prevede:

- un responsabile scientifico nella figura del Prof. _____
- un laureato in Scienze Ambientali o Biologiche con dottorato di ricerca nel settore di pertinenza.



GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 19.05.2014, n. 403

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 22 del D.M. del D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dai DD.MM. n. 10346 del 13 maggio 2011, n. 27417 del 22 dicembre 2011, e n. 15414 del 10.12.2013 "Disciplina della condizionalità in agricoltura per l'anno 2014".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 73/09 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e s.m.i., che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e ss.mm.ii del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006, n. 109, recante criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

VISTO l'articolo 36 commi 7-ter e 7-quater del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge n. del 17 dicembre 2012, pubblicata in gazzetta ufficiale il 18 dicembre 2012;

VISTO, in particolare il comma 7-quater, il quale prescrive che "nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Ministeriale in oggetto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili";

VISTO l'art. 27 della legge 6 agosto 2013, n. 97, che abroga il comma 7-quater dell'art. 36 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

VISTO il Decreto Ministeriale del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, come modificato dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 13 maggio 2011, n. 10346 e dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22 dicembre 2011, n. 27417, e dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013 ;

PRESO ATTO che il DM n. 15414 del 10.12.2013, per maggior chiarezza applicativa ha modificato:

- lo standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua";
- i riferimenti normativi relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;

RITENUTO necessario recepire per maggiore chiarezza applicativa la modifica, allo standard 5.2 "introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua" apportata con il DM n. 15414 del 10.12.2013 in oggetto;

RITENUTO altresì di dover recepire gli aggiornamenti dei riferimenti normativi relativi ai criteri di Gestione obbligatoria B9 e B11;

RITENUTO opportuno formulare un testo integrato tra quanto approvato con DGR 369 del 18 giugno 2012 pubblicata sul BURA N. 52 del 13 luglio 2012 e quanto innovato con il DM n. 15414 del 10.12.2013 e dai provvedimenti regionali in materia;

VISTO il Reg. CE n. 1120/2009 del Consiglio del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al Reg CE n.73/2009;

VISTO il Reg. CE n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di Gestione e Controllo di cui al Reg CE n.73/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e s. m. e i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i. e le relative disposizioni applicative;

VISTO il Regolamento (CE) n.1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 e s.m.i., recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e s.m.i. e in particolare gli articoli 85 unvicies, 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti e l'articolo 103 quater dello stesso regolamento, relativo ai programmi operativi nel settore ortofrutticolo;

ATTESO CHE:

- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso "condizionalità";
- l'articolo 4 comma 2 del citato regolamento (CE) n. 73/09 stabilisce che le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l'elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare.

VISTO il Reg. UE n.65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale e che abroga il Reg 1975/2006;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 369 del 18-06-2012 che approva gli impegni applicabili nella Regione ABRUZZO ai sensi del DM n. 15414 del 10.12.2013 che modifica il D.M. 27417 del 22 dicembre 2011 che ha modificato il D.M. 30125 del 22 dicembre 2009, sempre relativo alla disciplina della condizionalità in agricoltura, l'elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità;

RITENUTO che si debba procedere, all'aggiornamento per l'anno 2014 dell'elenco

dei criteri come sopra indicati tramite l'approvazione dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

Allegato 1 ."Criteri di Gestione Obbligatori"

Allegato 2 -"Norme e standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali"

TENUTO CONTO che le proposte contenute negli allegati al presente provvedimento sono state trasmesse al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, come previsto dall'art. 22 comma 2 del D.M. 30125/2009;

RITENUTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.369 del 18-6- 2012;

DATO ATTO che deve essere effettuata una adeguata attività di comunicazione relativa agli impegni di Condizionalità e adempimenti connessi, in attuazione dell'art. 4 paragrafo 2 del Regolamento 73/09, anche avvalendosi a tal fine della Misure Programma di Sviluppo Rurale in vigore;

DATO ATTO che il Dirigente del Produzione agricola e Mercato e il Direttore regionale hanno espresso il parere favorevole in merito alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

VISTA la L.R.77/99;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge:

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

- **di recepire** in via generale le norme quadro nazionali afferenti il regime di Condizionalità di cui al Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 30125 del 22 dicembre 2009, modificato dal D.M. n. 10346 del 13 maggio 2011, dal D.M. n. 27417 del 22 dicembre 2011, e dal D.M. n. 15414 del 10.12.2013 recante "Disciplina del regime di ai sensi del regolamento (ce) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei

programmi di sviluppo rurale”, ed in particolare:

- l'Allegato 1 “ELENCO “A” DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4 E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09;
 - l'Allegato 2 “ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE AMBIENTALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09”;
- **di approvare:**
- le integrazioni regionali relative a:
 - Allegato 1- Elenco “A” dei Criteri di Gestione Obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'allegato II del regolamento (CE) n. 73/09);
 - Allegato 2- Elenco delle Norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 73/09);
- **di precisare** che gli agricoltori beneficiari di pagamenti diretti concessi a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 s.m.i., ai beneficiari delle indennità e pagamenti di

cui all'art. 36, lettera a), punti da i) a v) e lettera b), punti i), iv) e v), del regolamento (CE) n. 1698/05 s.m.i., sono tenuti a rispettare le nuove norme di cui agli Allegati 1 e 2 a partire dalla data di pubblicazione sul BURA del presente provvedimento;

- **di demandare** alla Direzione Politiche Agricole e Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, l'adozione degli atti necessari in ordine all'attuazione del presente provvedimento, comprese le attività informative di cui all'art. A paragrafo 2 del Regolamento (CE) 73/09, anche avvalendosi delle Misure del Programma di Sviluppo Rurale in vigore.

Formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1- Elenco “A” dei Criteri di Gestione Obbligatori di cui agli articoli 4 e 5 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (CE) n.73/09 (Composto di n. 27 facciate);
- Allegato 2 - Elenco delle norme e degli standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6 e all'allegato III del Regolamento (CE) n.73/09 (Composto di n. 17 facciate).

Seguono allegati

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Allegato 1

**ELENCO "A" DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI DI CUI AGLI ARTICOLI 4
E 5 E A NORMA DELL'ALLEGATO II DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: AMBIENTE

Atto A1 –Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4 e articolo 5 lettere a), b) e d)

Recepimento)

- Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
- DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 giugno 2009 "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9 luglio 2009).

Recepimento regionale

Di seguito si riportano:

ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. **403** del **19 MAG 2014**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Walter Gariani

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

➤ *i provvedimenti regionali di designazione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale”;
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 “Direttiva 92/43/CEE: siti d’importanza comunitaria”;
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 “D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale”;

Gli elenchi dei siti d’importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Ambiente. 25.3.05).

➤ *i provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.*

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d’incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria “ Lago di Penne”.
- D.G.R. n. 451 del 24 agosto 2009: “Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 184 del 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS). Recepimento.

Descrizione degli impegni applicabili a livello della azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i , si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni e le pertinenti disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 commi 1 e 2 nonché gli “obblighi e divieti” elencati all’articolo 6 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)”.

Atto A3 – Direttiva 86/278/CEE del Consiglio concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (Supplemento ordinario alla G.U. n. 38 del 15 febbraio 1992).**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano gli impegni applicabili a livello di azienda agricola, previsti dall'art. 3 della Direttiva del Consiglio del 12 giugno 1986 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (86/278/CEE), così come recepiti a livello nazionale.

Descrizione degli impegni

Il presente Atto si applica alle aziende agricole sui cui terreni si effettua lo spandimento dei fanghi di depurazione dell'azienda o di terzi.

L'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura deve avvenire nel rispetto di quanto stabilito nel D. Lgs. 99/92.

Per questa attività, si distinguono i seguenti ruoli:

- a. agricoltore/azienda agricola (che mette a disposizione i terreni sui quali spargere i fanghi).
- b. utilizzatore dei fanghi (chi li sparge sui terreni agricoli);
- c. produttore dei fanghi (chi rende i fanghi utilizzabili in agricoltura, attraverso un processo di condizionamento e depurazione);

Ai fini del rispetto del presente Atto in ambito condizionalità, gli impegni da assolvere sono differenti in funzione del/dei ruolo/i che l'agricoltore ricopre:

Ruolo dell'agricoltore/azienda	Impegni
A. nel caso in cui l'agricoltore, attraverso un consenso scritto, metta a disposizione di terzi i terreni sui quali esercita la propria attività agricola per lo spandimento dei fanghi	a.1 acquisire e conservare copia di: <ul style="list-style-type: none"> - formulario di identificazione dei fanghi; - autorizzazione allo spandimento; - registro di utilizzazione dei terreni (di cui verifica la corretta compilazione); - notifica agli Enti competenti dell'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi, nei tempi previsti; a.2 far rispettare all'utilizzatore le condizioni tecniche di utilizzazione dei fanghi ed i divieti previsti dalla normativa.
B. nel caso in cui utilizzi fanghi di terzi sui terreni della propria azienda (utilizzatore)	b.1 gli adempimenti di cui ai punti a. 1 e a. 2, di cui è direttamente responsabile; b.2 possedere l'autorizzazione all'utilizzazione dei fanghi; b.3 essere iscritto all'Albo nazionale delle imprese che gestiscono rifiuti, nel caso in cui provveda al trasporto dei fanghi dal produttore all'azienda.
C. l'agricoltore che produce ed utilizza fanghi propri sui terreni della propria	c.1 gli adempimenti di cui ai punti a e b; c.2 tenere il registro di carico e scarico dei

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

azienda (produttore – utilizzatore)	fanghi prodotti ed inviarne annualmente copia all'autorità competente.
-------------------------------------	--

Oltre agli obblighi amministrativi sopra elencati, l'art. 3 del D. Lgs. 99/92 elenca le condizioni di utilizzazione dei fanghi.

Si possono utilizzare fanghi:

- sottoposti a trattamento;
- idonei a produrre un effetto concimante e/o ammendante del terreno;
- esenti da sostanze tossiche, nocive, persistenti, bioaccumulabili o che ne contengano in concentrazioni non dannose per il terreno, le colture, gli animali, l'uomo e l'ambiente;
- nel rispetto dei quantitativi limite triennali.

Non si possono utilizzare fanghi:

- su terreni allagati, soggetti ad esondazioni o inondazioni;
- su terreni in forte pendio (superiore al 15%);
- su terreni con pH molto acido (inferiore a 5);
- su terreni destinati a pascolo o a produzione di foraggiere, nelle 5 settimane precedenti allo sfalcio od al pascolamento;
- su terreni destinati all'orticoltura e frutticoltura, quando i prodotti sono normalmente a contatto con il terreno e vengono consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e durante il raccolto stesso;
- su terreni con colture in atto, tranne le colture arboree.

L'art. 9 del D. Lgs. 99/92, al punto 3 dettaglia le informazioni che devono essere contenute nelle notifiche di avvio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi:

- estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
- dati analitici dei fanghi;
- dati catastali e di superficie dei terreni su cui si intende applicare i fanghi;
- dati analitici dei terreni;
- le colture in atto e quelle previste;
- date di utilizzazione dei fanghi;
- consenso scritto da parte di chi ha diritto di esercitare l'attività agricola sui terreni interessati;
- titolo di possesso o dichiarazione sostitutiva.

Atto A4 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Articoli 4 e 5.

Recepimento)

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.**
 - **Art.74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili":**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;
 - **Art. 92, designazione di “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”:**
 - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.
- **D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);**
- **Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).**
- **Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall'Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.**

Recepimento regionale

La Regione Abruzzo con i provvedimenti sotto riportati ha individuato le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CE e adottato il relativo programma d'azione.

E precisamente con:

-DGR n. 332 del 21 marzo 2005 pubblicata sul BURA n. 30 del 03/06/2005. D.L.vo 11.05.1999 e successive integrazioni e modificazioni - art. 19 ed Allegato 7. Prima individuazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola “Pubblicata sul BURA n. 30 del 03-06-2005, sono state individuate le seguenti aree: “Val Vomano e “Val Vibrata”.

-DGR n. 1475 del 18 dicembre 2006 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA.

-D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 “Art. 92 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PROGRAMMA DI AZIONE PER LE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA: RIELABORATO A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI MINISTERIALI.

-D.G.R. n. 384 del 09/04/09 Direttiva nitrati-Deliberazioni di Giunta regionale n. 899 del 07/09/07, n. 187 del 17/03/08, n. 992 del 23/10/08 e n. 41 del 14/02/09 – Modifiche al programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e proroga dei termini, per l'anno 2009, per la presentazione dei Piani di utilizzazioni Agronomica (PUA).

-D.G.R. n. 383 del 10 maggio 2010 “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007 , n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008 e n. 41

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

del 14 febbraio 2009 – Modifiche al Piano di azione e proroga dei termini, per la presentazione dei “Piani di Utilizzazione Agronomica” (PUA).

-DETERMINAZIONE 25.05.2010 n. DH2/38: “ Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) -D.G.R. n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 ottobre 2008, n. 41 del 14 febbraio 2009 e 383 del 10 maggio 2010 – Aggiornamento delimitazione superfici vulnerabili da nitrati di origine agricola (elenco fogli e particelle interessate).

D.G.R. 472 del 4 marzo 2013 “Direttiva Comunitaria 91/376/CE E ART. 36 DEL 18 OTTOBRE 2012 N.179 – comma 7 –ter – Applicazione Direttiva Nitrati _ posizione Regione Abruzzo.”

Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell’8 luglio 2013 recante “D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque.”, con la quale è stato approvato l’elaborato e la carta contenente l’aggiornamento dell’individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l’analisi dei dati di monitoraggio 2010.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano a quanto previsto dal titolo V del Decreto ministeriale 7 aprile 2006 e da quanto stabilito dai Programmi d’Azione, si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- A. obblighi amministrativi;
- B. obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- C. obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- D. divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di “azoto al campo”, calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Atto A5 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Articolo 6 e articolo 13 paragrafo 1, lettera a).

Recepimento)

- **D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), artt. 3, 4,**

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
 - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;
 - Deliberazione 26 marzo 2008. Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Modifica della deliberazione 2 dicembre 1996 del Ministero dell'ambiente, recante: «Classificazione delle Aree protette». (Repertorio n. 119/CSR). (G.U. n. 137 del 13 giugno 2008);
 - Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10403) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)
 - Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10404) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205)
 - Decreto Ministero Ambiente 2 agosto 2010 Terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (10A10405) (GU n. 197 del 24-8-2010 - Suppl. Ordinario n.205).

Recepimento regionale)

- D.G.R. n. 1890 del 13.8.99 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357: designazione delle Zone di Protezione Speciale";
- verbale del Consiglio Regionale n. 8/26 del 28.7.2000 "Direttiva 92/43/CEE: siti d'importanza comunitaria";
- D.G.R. n. 336 del 21.3.05 "D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i.: designazione del comprensorio dei Monti Simbruini ed Ernici come Zona di Protezione Speciale";

Gli elenchi dei siti d'importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale sono stati pubblicati sulle G.U. n. 156 del 7.7.05, n.157 del 8.7.05, n. 168 del 21.7.05 (Decr. Min. Amb. 25.3.05).

Elenco dei provvedimenti regionali di approvazione delle misure di conservazione e/o piani di gestione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.

- L.R. n. 26 del 12.12.03, contenente norme anche sulla valutazione d'incidenza (B.U.R.A. n.41 del 31.12.03);
- D.G.R. n. 119/2002 (BURA n. 73 speciale del 14.6.02);
- D.G.R. n. 371 del 14.5.04 (BURA n. 19 del 7.7.04)
- D.G.R. n. 252 del 20 marzo 2006 - DPR 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i. designazione Sito di Importanza Comunitaria "Lago di Penne".
- DGR n.451 del 24 agosto 2009 pubblicato sul BURA n.49 del 18 settembre 2009.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009, e s.m.i si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni, e le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n.184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITÀ PUBBLICA E SALUTE DEGLI ANIMALI
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

Atto A6 - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini.

Articoli 3, 4 e 5.

Recepimento

Decreto Legislativo n. 200/2010 "Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Recepimento regionale

D.G.R. 4651 del 18-12-1996

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, alle aziende agricole con allevamenti suinicoli, gli impegni di seguito indicati.

A.: COMUNICAZIONE DELL'AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA

– **A.1** Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

– **A.2** Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;
 - B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);
 - B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell'azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell'animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN.
- C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI
- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda.

Atto A7 - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97.

Articoli 4 e 7.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)
- D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- D.M. 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;
- D.M. 7 giugno 2002 "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina"(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- **Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)";**

Recepimento regionale

DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011

Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

- A.: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDN
- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;
 - A.2 Registrazione dell'azienda presso la BDN;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite *smart card*;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.
- B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -
- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;
 - B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari) direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;
 - B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;
 - B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDN;
 - B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell'A.S.L. competente per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);
 - B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDN;
 - B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;
 - B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;
 - B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.
- C: REGISTRO AZIENDALE
- C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni).
- D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO
- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;
 - D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell'A.S.L. entro 7 giorni;
 - D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;
 - D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;
 - D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.
- E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA
- E.1 Compilazione del modello 4;
 - E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;
 - E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

Atto A8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).

Articoli 3, 4 e 5.

Applicazione)

- D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Recepimento regionale

Delibera di Giunta Regionale d’Abruzzo n. 4651 del 18.12.2006.

DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011

Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell’articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

- A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN
- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;
 - A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:
 - o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;
 - o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;
 - A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.
- B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN
- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN;
 - B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;
- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;
- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;
- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima;
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

ELENCO "B"

CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

Atto B9 - Reg. CE 1107/09 (GUUE 24/11/2009 n. L 309), relativo all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, art. 55.

Recepimento)

- Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. del 18 luglio 2001 n. 165, S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione,

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);

- Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai "Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 "Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Recepimento regionale

- delibera di GR d'Abruzzo n°338 del 06/04/2006 (*B.U.RA. n°55 speciale del 7/6/2006.*)
- **Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1088: Piano di Controllo Ufficiale su Commercio ed Impiego dei Prodotti Fitosanitari – Periodo 2008/2012;**
- **Deliberazione della Giunta Regionale 13/11/2008, n. 1089: DPR n. 290/2001 Prodotti Fitosanitari e loro coadiuvanti. Normativa Regionale di attuazione delle discipline regolamentari nazionali. - Piano Attivita' Corsuale 2008.**
- **Deliberazione della Giunta Regionale 12/04/2010, n. 274: D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali. Modifiche ed integrazioni alle deliberazioni n. 907/2002, n. 1211/2003, n. 931/ 2004, n. 1250/05, n. 1340/06, n. 1068/07 e n. 1089 del 13.11.2008.**
- **Deliberazione della Giunta Regionale - 29/11/2010 - n° 930 OGGETTO D.P.R. 290 del 23 aprile 2001. Modifiche ed integrazioni alla deliberazione di G.R. 274/2010 relativa al "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Norme regionali attuative delle discipline regolamentari nazionali" Intervento delle Regioni e Province autonome.**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011**
Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato.

Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati.

In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

- Obblighi validi per tutte le aziende:
 - disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
 - il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
 - rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
 - presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
 - presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
 - nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

- Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):
 - disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino); nelle more dell'approvazione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, di cui all'art. 6 del D.L. n. 150/2012, e fino all'attuazione del sistema di formazione secondo i requisiti del suddetto Piano, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto legislativo, sono fatte salve le abilitazioni all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari rilasciate e rinnovate, anche nel corso del 2013, dalle Autorità regionali e provinciali competenti secondo le modalità regolamentari adottate dalle stesse Regioni o Province Autonome prima della data di entrata in vigore del D. Lgs. 150/2012;
 - disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art. 16 del D. Lgs. 150/2012); questi ultimi (di cui all'Allegato n.1 del D.P.R. 290/01) dovranno contenere:
 - le informazioni sul prodotto acquistato;
 - le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.

Inoltre si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per l'Atto B11; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità per l'Atto B11.
Ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente Atto.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
 - a. dal presente Atto, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
 - b. all'Atto A2, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
 - c. all'Atto B11, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Atto B10 - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, e successive modifiche apportate dalla direttiva 2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE.

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

- Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);
- Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336"(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale)

- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- Determina DG11/54 del 31/03/2008
- Determinazione DG21/162/2010 “Applicazione dei controlli previsti dal D. Lvo. 16 marzo 2006, n.158, e dal Reg. CE n.882 del 29 aprile 2004. Piano Nazionale Residui – integrazione al piano pluriennale regionale integrato dei controlli della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare (P.P.R.I.C) 2008/2010 – Regione Abruzzo, programma anno 2011”.
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, acquacoltura (trote, anguille), conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte vaccino, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

Atto B11 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare.

Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20.

* attuato in particolare da:

- **Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del**

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g, h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Applicazione)

- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004 recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7 febbraio 2005);
- Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005).
- Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007).
- Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 "Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione." (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);
- Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98)

Attuazione regionale)

- Delibera di G.R. d'Abruzzo N° 950 del 21/08/2006 (B.U.R.A. n° 51 del 20/09/2006);
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 302 del 28/03/2007;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/133 del 29/08/2007 (B.U.R.A. n° 54 del 28/09/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/151/ del 29/11/2006 (B.U.R.A. n° 76 del 27/12/2006).
- Deliberazione di Giunta Regionale n.372 del 20/07/2009
- Determina DG/11/54 del 31/03/2008
- Determina DG/11/206 del 30/12/2009
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i., nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

1. produzioni animali;
2. produzioni vegetali;
3. produzione di latte crudo;
4. produzione di uova;
5. produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali – Impegni a carico dell'azienda

- 1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- 1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma;
- 1.d. tenere opportuna registrazione di:
- i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
 - ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;
 - iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
 - iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;
- 1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;
- 1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali – Impegni a carico dell'azienda

- 2.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;
- 2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, così come previsto dalla norma;
- 2.c. tenere opportuna registrazione¹ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari²;
 - ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

Produzione di latte crudo – Impegni a carico dell'azienda

- 3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
- i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
 - ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
 - iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
 - iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;
- 3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
 - le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
 - i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
 - i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;

¹ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

² tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;
- 3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
- i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
 - ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
 - iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;
- 3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:
- i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;
 - ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova – Impegni a carico dell'azienda

- 4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace;
- 4.b. identificazione, documentazione e registrazione delle uova vendute e loro prima destinazione.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali – Impegni a carico dell'azienda

- 5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera a) del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività.
- 5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;
- 5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;
- 5.d. tenere opportuna registrazione³ di:
- i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;
 - ii. l'uso di semente geneticamente modificata;
 - iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per i produttori di latte fresco, il Manuale di cui al punto 3.d.i deve contenere le seguenti informazioni:

Parte Generale

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- definizioni;

³ Per "opportuna registrazione" si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- riferimenti normativi;
- modalità di gestione della documentazione;
- modalità di gestione delle non conformità.

Parte Speciale (riferita al ruolo di produttore nella filiera del latte fresco)

- denominazione Azienda;
- data di emissione;
- data ultima revisione;
- firma del legale rappresentante;
- n° di pagine complessive;

indice

- finalità;
- latte venduto e sua destinazione.

Il titolare dell'attività è responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione che comprende anche tutte le registrazioni utilizzate ai fini della rintracciabilità del latte.

Il Manuale e la documentazione deve comunque essere sempre presente e reperibile in azienda, anche in copia.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri Atti.

In particolare gli impegni:

- 1.b *prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B12;
- 1.c *assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma* – viene controllato anche per l'Atto B10;
- 2.b *assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, così come previsto dalla norma* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B9;
- 3.a *ii ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali* – viene controllato nell'ambito dell'Atto B10.

Occorre inoltre segnalare che le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente Atto, ancorché sono condizioni necessarie per rispetto dell'Atto B9.

Atto B12 - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili.

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15.

Attuazione regionale)

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- Delibera GR d' Abruzzo 608 del 12/07/2005;
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/38 del 27/04/2006 (B.U.R.A. n° 55 del 07/06/2006)
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/100 del 28/05/07 (B.U.R.A. 34 ord. Del 15/06/2007);
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/106/ del 08/06/2007 (B.U.R.A. n° 37 del 29/06/2007).
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/54 del 31/03/2008
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/95 del 20/05/2009
- D.G.R. 1289 del 11 ottobre 2000 Sistema regionale di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE);
- D.G.R. 174 del 19 marzo 2001 Approvazione del protocollo d'intesa per lo smaltimento degli organi specifici a rischio nonché al Piano di sorveglianza epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) anno 2001;
- DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 28/05/2007 n° DG11/100 Piano di Sorveglianza Epidemiologica per le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili (TSE) Regione Abruzzo. Anno 2007.
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni previsti dagli articoli 7,11,12 13 e 15 del Reg CE 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili .

Atto B13 - Direttiva 85/511/CEE del Consiglio concernente misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, abrogata dalla direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica.

Articolo 3.

Recepimento)

- Articolo 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274 "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica" (G.U. n. 258 del 6 novembre 2006, S.O. n. 210).

Recepimento regionale)

- Delibera GR d'Abruzzo n° 797 del 8.8.2005 (B.U.R. A.)
- Delibera di GR d'Abruzzo n° 337 del 06/04/2006 (B.U.R.A. N° 55 del 07/06/2006)
- Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011** Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano gli adempimenti e i divieti contenuti nell'art. 3 del Decreto Legislativo 18 settembre 2006, n. 274.

Atto B14 - Direttiva 92/119/CEE del Consiglio concernente l'introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996** relativo alla "Introduzione di misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (G,U, n.115 del 10 luglio 1996, S.O. n.115) e sue modifiche e integrazioni.

Recepimento regionale)

- **Determina Dirigenziale n. DG11/18 del 14/02/2006;**
- **Determina dirigente Servizio Veterinario regionale n DG11/67/ del 26/03/2007 (B.U.R.A. n° 22 del 18/04/2007).**
- **Determina dirigenziale Servizio Veterinario regionale n. DG/11/88 del 11/05/2009.**
- **Determinazione Dirigenziale - 30/04/2010 - n° DG11/53 PIANO DI SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLA MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI (MVS), DELLA PESTE SUINA CLASSICA (PSC) E DELLA MALATTIA DI AUJESZKY NELLA REGIONE ABRUZZO**
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011** Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli adempimenti ed i divieti contenuti nell'art. 2 del D.P.R. n. 362 del 17 maggio 1996, relativo alla "Introduzione di

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché di misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini" (GU n. 115 del 10.7.1996 SO n. 115).

In particolare, l'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di:

- Peste bovina;
- Peste dei piccoli ruminanti;
- Malattia vescicolare dei suini;
- Febbre catarrale maligna degli ovini;
- Malattia emorragica epizootica dei cervi;
- Vaiolo degli ovicaprini;
- Stomatite vescicolare;
- Peste suina africana;
- Dermatite nodulare contagiosa;
- Febbre della Rift Valley.

Atto B15 - Direttiva 2000/75/CE del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.

Articolo 3.

Recepimento)

- **Articolo 3 del Decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225 recante "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini" (G.U. n. 194 del 22 agosto 2003, S.O. n. 138).**

Recepimento regionale

Determinazione DG11/54 DEL 31/03/2008

Determinazione DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare l'art. 3 del D. Lgs. n. 225 del 9 luglio 2003, che consiste nell'obbligo di notifica immediata dei casi sospetti o palesi di febbre catarrale degli ovini (lingua blu).

ELENCO "C"

CAMPO DI CONDIZIONALITA' BENESSERE DEGLI ANIMALI

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Atto C16 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (Versione codificata). (G.U.U.E. 15 gennaio 2009, n. L 10) che abroga la Direttiva 91/629/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli.

Articoli 3 e 4.

Recepimento)

-
- Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 «Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli» (G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1993, S.O.) modificato dal DLgs. 1° settembre 1998, n. 331 (attuazione della direttiva 97/2/CE) - G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 – rettifica sulla G.U. n. 181 del 04 agosto 1999;

Recepimento regionale

- Nota esplicativa N.° 29850/DG11/IZ-1 del 03 gennaio 2007;
- Determina DG11/54 del 31/03/2008.
- **DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria “IL LIBRO DELLE REGOLE” della Regione Abruzzo 2011-2014.**

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 «Attuazione della direttiva 2008/119/.

Atto C17 – Direttiva 2008/120/del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (Versione codificata). (G.U.U.E. 18 febbraio 2009, n. L 47) che abroga la Direttiva 91/630/CEE del Consiglio del 19 novembre 1991, e successive modifiche, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

Articolo 3 e articolo 4.

Recepimento)

Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011, n. 178).

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Recepimento regionale)

- Nota esplicativa N° 6275/DG11/IZ-1 del 16 marzo 2005
- Determina DG 11/54 del 31/03/2008
- DETERMINAZIONE DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli impegni di seguito indicati.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011, n. 178).

Atto C18 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.

Articolo 4.**Recepimento)**

- Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27 dicembre 2004);
- Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

- Determina DG11/54 del 31/03/2008;
- Determinazione DG21/42 del 30 marzo 2011 Oggetto: Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PPRIC) sulla Sicurezza Alimentare e Sanità Pubblica Veterinaria "IL LIBRO DELLE REGOLE" della Regione Abruzzo 2011-2014.

Descrizione degli impegni applicabili a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 12-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, si applicano, a livello di azienda agricola, gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

12 MAG. 2014



112 MAG. 2014
 Direzione Regionale
 Politiche Agricole e Sviluppo Rurale
 [Signature]

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Allegato 2

**ELENCO DELLE NORME E DEGLI STANDARD PER IL MANTENIMENTO DEI
TERRENI IN BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI DI CUI
ALL'ARTICOLO 6 E ALL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 73/09**

**CAMPO DI CONDIZIONALITÀ: BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E
AMBIENTALI**

OBIETTIVO 1: EROSIONE DEL SUOLO: Proteggere il suolo mediante misure idonee

NORMA 1: Misure per la protezione del suolo

Standard 1.1: Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui alla lettera a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto);
- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

- a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.
- b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.
- c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione del suddetto standard la condizionalità è da ritenersi rispettata.

ALLEGATO come parte integrante alla del-

berazione n. 4.03 del 1.9 MAG. 2014

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Dott. Walter Gariani)

Walter Gariani

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE
Disposizioni vigenti a livello di azienda agricola

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i., nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede:

- in relazione all'impegno a) su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

-In relazione all'impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

-In relazione all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.

Deroghe

In relazione all'impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.

In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera c):

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

Standard 1.2: Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- per l'impegno di cui alla lettera a): Superfici a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.
- per l'impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto), con l'esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui alla lettera b) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- a. per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;
- b. per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:
 - o assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
 - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

I Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede:

-in riferimento all'impegno a), vige l'obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

-In riferimento all'impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l'adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (CE) 1234/2007, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

Standard 1.3: Mantenimento dei terrazzamenti

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare la protezione del suolo dall'erosione nei casi di terreni terrazzati, lo standard prevede il divieto di eliminare i terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo si applica l'impegno sopra riportato.

Deroghe

In riferimento all'impegno sopraindicato è consentita la deroga nel caso di rimodellamento dei terrazzamenti mantenendone la funzionalità allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE
OBIETTIVO 2: SOSTANZA ORGANICA DEL SUOLO: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche

NORMA 2: Misure per il mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo

Standard 2.1: Gestione delle stoppie

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alle lettere a) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

La bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:

1. per le superfici investite a riso;
2. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente;
3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

Standard 2.2: Avvicendamento delle colture

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo (superfici di cui alla lettera a), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica nel suolo e di salvaguardare la sua struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Pertanto, non potranno avere una durata superiore a cinque anni le monosuccessioni dei seguenti cereali: frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

Il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dall'anno 2008

Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente standard, come monosuccessione dello stesso cereale.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, viene fissata una durata massima delle monosuccessioni pari a cinque anni. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2 e di accertamento della diminuzione del livello di sostanza organica, è necessario effettuare interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

Deroghe

Rispetto allo standard sopraindicato la deroga è ammessa nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel "periodo in deroga". Per "periodo in deroga" si intende ogni anno successivo al termine della durata massima prevista per la monosuccessione;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO 3: STRUTTURA DEL SUOLO: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate

NORMA 3: Misure per la protezione della struttura del suolo

Standard 3.1: Uso adeguato delle macchine

Ambito di applicazione: Tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di mantenere la struttura del suolo, il presente standard stabilisce che gli agricoltori devono assicurare un uso adeguato delle macchine nelle lavorazioni del terreno. E' quindi prevista l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tale da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prescrive l'esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo. Sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE.

OBIETTIVO 4: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO: Assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat

NORMA 4: Misure per il mantenimento dei terreni e degli habitat

Standard 4.1: Protezione del pascolo permanente

Ambito di applicazione: Pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette agli impegni di cui ai successivi punti a), b) e c):

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- a) divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1122/09 e successive modifiche e integrazioni;
- b) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria, delle zone speciali di conservazione e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c) esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i., nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prescrive gli impegni di cui ai precedenti punti a), b) e c).

Deroghe

In ordine ai precedenti impegni di cui alle lettere a) e c), sono ammesse deroghe nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1122/09 e specifiche disposizioni comunitarie e nazionali prevedano interventi agronomici e/o adempimenti diversi da quelli del presente standard.

Standard 4.2: Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del presente decreto, ad esclusione degli oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e dei vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto), nonché del pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di evitare l'abbandono progressivo delle superfici agricole, prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, evitare la diffusione delle infestanti e di tutelare la fauna selvatica, le superfici sono soggette all'attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio o altre operazioni equivalenti, e relativi periodi di divieto.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i., nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede il rispetto delle prescrizioni precedentemente indicate, con l'esecuzione di un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

ammessi (es. trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di eseguire sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

Deroghe

1. Sono escluse le superfici ordinariamente coltivate e gestite.
2. Operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso.

La deroga di cui al punto 2 non si applica ai terreni ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, ai sensi delle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE, salvo diversa indicazione dell'autorità di gestione dell'area.

Standard 4.3: Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative

Ambito di applicazione: oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del presente decreto) e vigneti (superfici di cui alla lettera e), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat e l'abbandono, gli oliveti ed i vigneti sono mantenuti in buone condizioni vegetative mediante attuazione di tecniche colturali rivolte alla pianta, allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare la propagazione delle infestanti ed il rischio di incendi.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede i seguenti impegni:

- Per gli oliveti:
 - a) la potatura almeno due volte ogni 5 anni;
 - b) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante almeno una volta ogni anno;

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- c) la spollonatura degli olivi almeno una volta ogni due anni;
- per i vigneti:
 - a) l'esecuzione della potatura invernale entro il 15
 - b) maggio di ciascun anno;
 - c) l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare le piante di vite almeno una volta ogni anno.

Deroghe

Sono ammesse deroghe agli impegni sopraindicati nei seguenti casi:

- in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario;
- per i terreni compresi nelle aree di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE e dei Parchi Nazionali e Regionali, ove previsto da specifiche disposizioni applicabili sul territorio regionale.

Standard 4.4: Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno il rispetto dei provvedimenti nazionali e regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, ove determinano impegni cogenti, compresa la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati, o in filari, laddove prevista dai suddetti provvedimenti.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i. nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prevede il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, nonché la non eliminazione di muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari. Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Deroghe

- Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
- Formazioni arbustive od arboree, realizzate anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

- Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
- Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc ...) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

Standard 4.5: Divieto di estirpazione degli olivi
--

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni olivetati e delle singole piante di olivo, è disposto il divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi del Decreto Legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1945, n.475 s.m.i.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n.10346 del 13-05-2011, nel territorio della Regione Abruzzo è stabilito il divieto di estirpazione delle piante di olivo.

Deroghe

La deroga all'impegno sopraindicato è ammessa nei casi di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dal Decreto Luogotenenziale 475 del 1945, e dalla L.R. 20 maggio 2008 n.6.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Standard 4.6: Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati

Ambito di applicazione: pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) dell'articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, tutte le superfici a pascolo permanente sono soggette al rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, il presente standard prescrive il rispetto della densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata; il carico massimo non può essere superiore a 4 UBA/Ha anno, mentre il carico minimo non può essere inferiore a 0,2 UBA/Ha anno.

Deroghe

Le deroghe al presente standard sono ammesse nel caso di interventi agronomici e/o impegni diversi da quelli del presente standard, ove previsti dal regolamento (CE) n. 1122/09.

REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

OBIETTIVO 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche

"NORMA 5: PROTEZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche":

Standard 5.1: Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera f), articolo 3 comma 6 del presente decreto).

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

Lo standard si ritiene rispettato qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Disposizioni vigenti nella Regione Abruzzo

A norma dell'articolo 22 comma 3 del Decreto Ministeriale n. 30125 del 22-12-2009 e s.m.i, nel territorio della Regione Abruzzo, lo standard prevede il rispetto dell'impegno sopra indicato.

Decreto n. 3/Regolamento del 13/8/2007 "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee.

DGR n. 614 del 9/8/2010 – Adozione del Piano di Tutela delle Acque.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 492/C dell'8 luglio 2013 recante "D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque."

Standard 5.2: Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii..

Normativa di riferimento:

7. Decreto 7 aprile 2006;
8. D.lgs 152/2006 s. m. i.;
9. D.M. 16/06/2008 n. 131

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

10. Decreto 17 luglio 2009
11. D.M. 8/11/2010, n. 260

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:

- il rispetto di determinate condizioni per l'esecuzione degli interventi di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita "fascia inerbita".

Pertanto il presente standard stabilisce i seguenti impegni:


a) Divieti di fertilizzazioni.

E' vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. L'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 22 del DM 7 aprile 2006; l'uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall'art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche dell'atto A 4 e, in caso di adesione ai contratti agroambientali per i pagamenti di cui all'articolo 36, lettera a), punto iv), del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini del presente standard, si intende per:

- “Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata.
- “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.
- “sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.
- “Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilagino nei terreni circostanti più bassi.

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili*: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.
- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.*

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente. Sono escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale. Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.

Intervento della Regione Abruzzo

La Regione Abruzzo, a norma dell'articolo 22, comma 1 del DM 30125 del 22 dicembre 2009 s.m.i., ha definito lo «stato complessivo attuale» dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, (il Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale è stato adottato con la deliberazione n. 1 del 24 febbraio 2010, del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino del fiume Tevere e approvato con DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 5 luglio 2013 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 11 febbraio 2014 - Serie Generale n.34; il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale è stato adottato il 24 febbraio 2010, con deliberazione del Comitato Istituzionale allargato dell'Autorità di bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno e approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 luglio 2013 - Serie Generale n.160.

Il Piano di Tutela delle Acque adottato dalla Regione Abruzzo con DGR 614/2010, all'art. 26 delle Norme Tecniche di attuazione prevede:

- i. Le fasce rivierasche, esterne all'alveo di piena ordinaria, di fiumi, torrenti, laghi, stagni e lagune, entro dieci metri dal ciglio dell'argine naturale o dal piede esterno verso campagna dell'argine artificiale,¹ mantengono una peculiare funzione idraulica e sono altresì idonee a:
 - a. conservare l'ambiente naturale;
 - b. mantenere o ripristinare la vegetazione spontanea esistente con particolare riguardo a quella che possa svolgere un ruolo di consolidamento delle sponde ed abbia funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, sempre che tale vegetazione non incida sul regolare deflusso delle acque;
 - c. garantire l'accesso per lo svolgimento delle funzioni di manutenzione idraulica, di polizia idraulica e di protezione civile.

¹ Annotazione, v. art. 115 comma 1 D.lgs 152/2006.

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

2. Nelle fasce rivierasche dei laghi e dei corsi d'acqua privi di argini artificiali, i tagli di vegetazione riparia naturale e i nuovi interventi capaci di modificare lo stato dei luoghi sono finalizzati:
 - a. alla manutenzione idraulica compatibile con le esigenze di funzionalità dell'alveo del corso d'acqua;
 - b. alla eliminazione o riduzione dei rischi idraulici;
 - c. alla tutela della pubblica incolumità;
 - d. alla conservazione dei caratteri naturali ed ambientali del corso d'acqua.
3. E' vietata la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti che coinvolgano le fasce rivierasche dei corpi idrici.
4. La larghezza della fascia rivierasca può essere modificata dalla Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati.
5. La copertura dei corsi d'acqua è consentita soltanto per ragioni di tutela della pubblica incolumità, purché sia garantito il deflusso della portata di piena con tempi di ritorno superiori a 500 anni.
6. La Regione incentiva, anche attraverso finanziamenti specifici del Piano di Sviluppo Rurale (PSR), ricerche e progetti pilota, per individuare i requisiti ottimali delle fasce rivierasche dei corpi idrici in relazione agli inquinanti di origine diffusa ed alle aree naturali ad elevata biodiversità, tenuto conto delle diverse caratteristiche delle aree perifluviali e della morfologia degli alvei.

Gli impegni previsti dal presente standard 5.2, alla lettera a) si applicano ai corsi d'acqua come individuati nel sopraccitato Piano di Tutela delle Acque della Regione Abruzzo.

- L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.
- l'impegno di cui alla lettera b) relativo all'ampiezza della fascia inerbita del presente standard potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza comunicato dalla autorità competente al sistema Europeo WISE ai sensi del DM del MATTM del 17/07/2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque). Le possibili classi di stato sono:
 - stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo";
 - stato chimico: "buono", "non buono".

L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "Ottimo"/elevato" ed lo stato chimico sia buono o non definito.

L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia "buono".

In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione basata sullo stato complessivo del corpo idrico, così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei

REGIONE ABRUZZO DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E SVILUPPO RURALE

criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri di presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato" l'impegno della fascia inerbita è assolto.

L'informazione della classificazione sopra descritta, ossia l'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire effettiva controllabilità del requisito.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) sopra descritti è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua effimeri ed episodici ai sensi del DM 16/06/2008 n. 131.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

- a) particelle agricole ricadenti in «aree montane» come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;
- b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare.
- c) oliveti (superfici di cui alla lettera d) articolo 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.);
- d) pascolo permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 6 del D.M. 10/12/2013 che modifica il DM n.30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii.).

Standard 5.3: Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento

Ambito di applicazione: Tutte le superfici come definite alla lettera f) dell'art. 3 comma 6 del D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e ss.mm.ii..

Normativa di riferimento:

Articoli 103 e 104 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14-04-2006, Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

Descrizione dello standard e degli impegni

Al fine di proteggere le acque sotterranee dall'inquinamento il presente standard prevede il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Ai fini della verifica di conformità al presente standard, si applicano a livello di azienda agricola gli impegni di cui agli articoli 103 e 104 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

112 MAG. 2014



Il Direttore Regionale
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 23.05.2014, n. 422

PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. – Reg(UE) 1224/2013 - Semplificazione procedure relative al Bando approvato con D.G.R. n. 102 del 17.02.2014.

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATA la deliberazione n. 102 del 17.02.2014, avente ad oggetto PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Linea di Azione 1.2.1.a. Approvazione “Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l’utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali. Progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo di cui alle D.G.R. nn. 163 del 07-03-2011, 499 del 25-07-2011, 644 del 26-09-2011”, pubblicata nel BURAT n. 25 speciale del 28.02.2014;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste nel suddetto Bando sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea vigente in materia di Aiuti di Stato e subordinatamente all’esito dell’istruttoria delle proposte progettuali inerenti i Contratti di sviluppo locale in aree di Crisi, fino all’esaurimento delle risorse disponibili;

RICHIAMATE le normative nazionali e europee in materia di Aiuti, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1224/2013 che ha modificato il Regolamento (CE) 800/2008 per quanto riguarda il periodo di validità dello stesso, stabilendo la scadenza in data 30 giugno 2014 per la concessione degli aiuti a finalità regionale;

CONSIDERATO che il su richiamato Bando prevede una tempistica per la fase istruttoria che appare incompatibile con il rispetto dei suddetti termini, e che si ritiene necessario, ferme restando le condizioni del bando,

semplificare il procedimento istruttorio in modo tale da consentire al Servizio competente la formale individuazione dei soggetti beneficiari entro i termini di cui al richiamato Reg(UE) 1224/2013;

RITENUTO di procedere alla semplificazione delle procedure amministrative connesse alla concessione dei benefici di cui alla richiamata deliberazione n. 102 del 17.02.2014, al fine di consentire la formale individuazione dei soggetti beneficiari entro i termini di cui al Regolamento (UE) n. 1224/2013;

RITENUTO, per quanto sopra, di autorizzare il Servizio Sviluppo dell’Industria della Direzione Sviluppo Economico e Turismo, competente per l’attuazione della Linea 1.2.1.a. del PAR-FSC 2007-2014, a procedere, a parziale modifica delle procedure del bando e ferme restando tutte le altre condizioni e gli adempimenti ivi previsti, alla formale individuazione dei soggetti beneficiari prima della stipulazione dei Contratti di Sviluppo, fermo restando l’obbligo di procedere in fase successiva e sotto condizione risolutiva, a tutti gli adempimenti previsti nel bando fino alla firma degli stessi Contratti di Sviluppo, attraverso le seguenti azioni semplificative:

- procedere alla formale individuazione dei Beneficiari prima della stipula dei Contratti di Sviluppo Regionale, sulla base della valutazione delle Proposte di massima integrate con la necessaria documentazione atta a definire tutti gli aspetti tecnico economici dei progetti. A tal fine, dai Proponenti in posizione utile in ognuna delle tre graduatorie riferite alle aree di crisi, il Servizio acquisisce anticipatamente, rispetto ai tempi previsti dai progetti definitivi, le Tabelle di cui alle sezioni D ed E e l’Autocertificazione di cui al Modello 2;
- procedere, con i suddetti Proponenti, alla sottoscrizione di un Verbale di accettazione delle condizioni e degli impegni principali che saranno riportati nel Contratto di sviluppo produttivo, compreso l’importo concedibile del beneficio a norma dei competenti Regolamenti europei e nei limiti delle risorse disponibili.
- procedere con proprio atto alla formale nomina dei Beneficiari finanziabili con le risorse disponibili, sotto condizione risolutiva all’esito delle successive fasi di cui agli artt.12 e 13 del Bando di che trattasi

sino alla stipula dei Contratti di Sviluppo, comunicando ai Proponenti l'ammissione formale al Beneficio.

SENTITO il Servizio Affari Comunitari e Cooperazione Interistituzionale della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e alla legittimità del presente provvedimento

A voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate

1. **di procedere** alla semplificazione delle procedure amministrative connesse alla concessione dei benefici di cui alla deliberazione n. 102 del 17.02.2014, al fine di consentire la formale individuazione dei soggetti beneficiari entro i termini di cui al Regolamento (UE) n. 1224/2013 che ha modificato il Regolamento (CE) 800/2008 per quanto riguarda il periodo di validità dello stesso, stabilendo la scadenza in data 30 giugno 2014 per la concessione degli aiuti a finalità regionale;
2. **di autorizzare**, il Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Sviluppo Economico e Turismo, competente per l'attuazione della Linea 1.2.1.a. del PAR-FSC 2007-2014, a procedere, a parziale modifica delle procedure del bando e ferme restando tutte le altre condizioni e gli adempimenti ivi previsti, alla formale individuazione dei soggetti beneficiari prima della stipulazione dei Contratti di Sviluppo, fermo restando l'obbligo di procedere in fase successiva e

sotto condizione risolutiva, a tutti gli adempimenti previsti nel bando fino alla firma degli stessi Contratti di Sviluppo, attraverso le seguenti azioni semplificative:

- procedere alla formale individuazione dei Beneficiari prima della stipula dei Contratti di Sviluppo Regionale, sulla base della valutazione delle Proposte di massima integrate con la necessaria documentazione atta a definire tutti gli aspetti tecnico economici dei progetti. A tal fine, dai Proponenti in posizione utile in ognuna delle tre graduatorie riferite alle aree di crisi, il Servizio acquisisce anticipatamente, rispetto ai tempi previsti dai progetti definitivi, le Tabelle di cui alle sezioni D ed E e l'Autocertificazione di cui al Modello 2;
 - procedere, con i suddetti Proponenti, alla sottoscrizione di un Verbale di accettazione delle condizioni e degli impegni principali che saranno riportati nel Contratto di sviluppo produttivo, compreso l'importo concedibile del beneficio a norma dei competenti Regolamenti europei e nei limiti delle risorse disponibili.
 - procedere con proprio atto alla formale nomina dei Beneficiari finanziabili con le risorse disponibili, sotto condizione risolutiva all'esito delle successive fasi di cui agli artt.12 e 13 del Bando di che trattasi sino alla stipula dei Contratti di Sviluppo, comunicando ai Proponenti l'ammissione formale al Beneficio.
3. **di dichiarare** il presente atto urgente ed indifferibile in relazione alle disposizioni di cui ai richiamati Reg(CE) 1224/2013 e Reg(CE) 800/2008;
 4. **di trasmettere** il presente atto all'Organismo di Programmazione del PAR-FSC per gli adempimenti di competenza;
 5. **di pubblicare** la presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
-

DECRETI

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DECRETO 28.05.2014, n. 30

"Comunità Montana "Vomano Fino Piomba" - D.P.G.R. n. 91 del 2.08.2010- D.P.G.R. n. 14 del 10.2.2012- Commissario - Incarico- Scadenza- Ulteriore proroga"*Omissis***DECRETA**

Per le motivazioni indicate in narrativa,

- **di concedere** un'ulteriore proroga di mesi 6 del termine previsto nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 94 del 10.12.2013 per la definizione dei rapporti successivi da disciplinare mediante proprio decreto su proposta del Commissario;

- **di confermare** altresì che per l'incarico di Commissario non viene attribuito alcun compenso e sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'espletamento dello stesso che sono a carico della liquidazione della Comunità Montana;
- **di incaricare** il servizio Sistemi Locali e Programmazione dello sviluppo Montano - Sport della Direzione Riforme istituzionali Enti Locali Bilancio Attività sportive della notifica del presente provvedimento al Commissario dr. Paolo PIZZONE nonché della comunicazione alle Direzioni della Giunta Regionale competenti in materia di risorse umane e strumentali e in materia di politiche del lavoro;
- **di trasmettere** il presente provvedimento al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Telematico per la pubblicazione per estratto.

IL PRESIDENTE

Dott. Giovanni Chiodi

 DETERMINAZIONI

DIRIGENZIALI

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 28.06.2013, n. DA21/85
D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i. Ditta AMITERNUM - sed operativa S.S. n. 80 Km. 6,600 67100 L'AQUILA. Proroga della autorizzazione regionale n. DF3/81 del 15.11.2002 e s.m.i., per la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti, (fase gestionale di cui alla parte IV del T.U.A. D 15/R13), nel Comune di L'Aquila, con contestuale approvazione di aumento della potenzialità dell'impianto, di variante e adeguamento dell'impianto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 209/2003 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate

1. **di prorogare**, ai sensi del D.Lgs. 152 e s.m.i., art. 208, della L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i., art. 45 e del D. Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 e s.m.i., a favore della Ditta AMITERNUM di Tofani Domenico, con sede in Via della Candeletta, 7 Marrucci di Pizzoli (AQ), la validità temporale della autorizzazione regionale n. DF3/81 del 15.11.2002 e s.m.i., concernente la gestione di un centro di raccolta di veicoli a motore e loro parti (**D 15/R13**), complessivamente esteso per una superficie di circa mq 4.100, p.lle catastali nn. 195 e 706 (quest'ultima utilizzata solo per viabilità e parcheggio), fgl.n. 110 del Comune di L'Aquila, avente una capacità annua di gestione pari a q.li annui 10.000, comprensivi del quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni a far data dalla loro acquisizione, per i CER riportati nel successivo punto 4);
2. **di dare atto** che l'impianto indicato al precedente punto 1) risulta conforme alle disposizioni di cui all'art. 15 del citato D. Lgs. n. 209/03 e s.m.i., e descritto negli elaborati progettuali qui di seguito indicati, che si approvano con il presente provvedimento:
 - 2.1 - tavola R - relazione del gennaio 2009, n. 10 pagine;
 - 2.2 - tavola 1 - corografie - agosto 2008;
 - 2.3 - Tavola 2 - planimetria con distanze fabbricati limitrofi - agosto 2008;
 - 2.4 - tavola III - fabbricato di servizio - prospetti e sezioni - dicembre 2008;
 - 2.5 - tavola II - fabbricato di servizio - piante - dicembre 2008;
 - 2.6 - tavola IV - tettoia trattamento veicoli e stoccaggio - agosto 2008;
 - 2.7 - tavola 4 - planimetria impianto - gennaio 2009;
 - 2.8 - tavola 3 - planimetria generale - gennaio 2009;
 - 2.9 - tavola I - planimetrie - dicembre 2008;
 - 2.10 - tavola U - planimetria scarico acque - (allegato alla nota Provincia di AQ n. 7166 del 03.10.2008);
3. **di stabilire** che la predetta proroga viene fissata in anni dieci a far data dalla scadenza prevista dall'ultima autorizzazione regionale n. DF3/81 del 15/11/2002 (come precisato in premessa l'impianto risulta avviato in data 2 luglio 2003 e, conseguentemente, l'originario quinquennio autorizzativo risulta scaduto in data 2 luglio 2008 e, per effetto delle attuali disposizioni, la scadenza del presente provvedimento deve intendersi fissata al 2 luglio 2018), prendendo atto, inoltre, delle comunicazioni di prosecuzione dell'attività inoltrate dalla Ditta interessata e citate in premessa, stabilendo quindi il venir meno degli effetti delle disposizioni regionali adottate per fronteggiare l'emergenza terremoto dell'aprile 2009, attualmente in scadenza al 30 giugno 2013; il presente provvedimento è ulteriormente prorogabile, alle medesime condizioni, nelle forme e modalità stabilite dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. 45/07 e s.m.i. e

- da eventuali ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia;
4. **di prescrivere** che la Ditta in oggetto svolga le attività autorizzate nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nelle note sopra indicate, che qui di seguito si riportano:
 - a. nota ARTA Abruzzo AQ n. 3886/17.07.2009;
 - b. nota Provincia AQ n. 37160/09.07.2009;
 - c. nota A. USL AQ n. 40035/20.05.2010;
 - d. costante possesso delle garanzie finanziarie previste dalla legge, per tutta la durata di validità temporale della presente autorizzazione;
 - e. costante possesso di autorizzazione agli scarichi, per tutta la durata della presente autorizzazione, rilasciata dalla Autorità competente in materia;
 5. **di stabilire** che i CER ammissibili all'impianto, nella sua conformazione D15/R13, sono indicati nella tabella riportata in premessa, nel limite massimo annuo pari a q.li 10.000 comprensivi del quantitativo di rifiuti ritirati dalle attività di autoriparazione, con una detenzione massima pari a 180 giorni a far data dalla loro acquisizione;
 6. **di stabilire** che, in ordine all'applicazione degli obblighi derivanti dalla DGR n. 790/2007, la Ditta in oggetto provveda, senza soluzione di continuità, a costituire idonea garanzia finanziaria nelle forme stabilite dalla legge, per tutta la durata della validità temporale del presente provvedimento;
 7. **di prescrivere** altresì, che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione, non possono essere esercitate altre attività afferenti alla gestione dei rifiuti e, così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
 8. **di precisare** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
 - 8.1) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
 - 8.2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
 - 8.3) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - 8.4) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;
 9. **di richiamare** la ditta in oggetto, al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed alla trasmissione **con cadenza semestrale**, alla Provincia di Teramo ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Teramo, di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla DGR n. 778 dell'11.10.2010;
 10. **di richiamare** la ditta in oggetto all'osservanza degli obblighi e degli adempimenti derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come da ultimo disciplinato dal D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni in L. n. 125/2013;
 11. **di stabilire** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 12. **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di L'Aquila, all'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Distretto Provinciale di L'Aquila, al P.R.A. di L'Aquila e al SUAP di L'Aquila;
 13. **di trasmettere** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;

14. **di redigere** il presente provvedimento in numero due originali, di cui uno viene notificato, ai sensi di legge, alla Ditta beneficiaria;
15. **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.), limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo della autorizzazione, con esclusione dell'allegato parte integrante.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA,
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE,
PROGRAMMAZIONE, PARCHI, TERRITORIO,
AMBIENTE, ENERGIA
SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI

DETERMINAZIONE 03.06.2014, n. DA21/93
Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" e Legge Regionale 19.12.2007, n 45 e s.m.i. - Ditta ECO.LAN SpA- Sede legale sita in Via Arco della Posta, 1 del Comune di Lanciano (CH). Rettifica della Determinazione Dirigenziale n. DR4/135 del 03.08.2010.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

1. **di rettificare** il punto n. 5) della Determinazione Dirigenziale n. DR4/135 del 03.08.2010 rilasciata in favore della Ditta ECO.LAN SpA, con sede legale sita in via Arco della Posta n. 1, per l'esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico di trito - vagliatura di rifiuti urbani non pericolosi;

2. **di stabilire** che l'attività di trattamento dell'impianto mobile di cui al precedente punto 1) riguarda le operazioni di smaltimento D13 e recupero R12 di cui agli Allegati B e C D.Lgs 152/06 e s.m.i., in funzione della destinazione finale del rifiuto esitante dal trattamento stesso;
3. **di richiamare** il rispetto ogni altra prescrizione e condizione individuata nella Determinazione Dirigenziale n. DR4/135 del 03.08.2010;
4. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Lanciano (CH), alla Provincia di Chieti, all'ARTA Direzione Centrale ed all'ARTA Distretto Provinciale di Chieti;
5. **di redigere** il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, alla società ECO.LAN SpA presso la sede legale sita in via Arco della Posta n. 1 - 66034 LANCIANO (CH);
6. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto e al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.).

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, CICLO IDRICO INTEGRATO E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PROTEZIONE CIVILE
GESTIONE EX COMMISSARIO DELEGATO DI CUI ALL'O.P.C.M. N. 3643 DEL 16/01/2008.
DECRETO COMMISSARIALE N. 68 DEL 31/12/2011
SERVIZIO TECNICO REGIONALE LL. PP.

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DC17/29
Studio di fattibilità e implementazione progettuale degli interventi prioritari per il riassetto idraulico dei territori soggetti ai danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito la Provincia di Teramo il 6 e 7 ottobre 2007. Interventi prioritari nel centro di Tortoreto

Lido. Mitigazione del rischio idraulico del Fosso Bocciodromo. Determina di svincolo deposito ditta CARULLI.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

1. **di autorizzare**, con il presente provvedimento, lo svincolo in favore della seguente ditta catastale:
 - CARULLI Brunetto nato a TORTORETO il 15/04/1948 (CRL BNT 48D15 L307J) - Comproprietario ai sensi dell'art. 1117 del C.C. - Quota spettante 50%;
 - CARULLI Lolita nata a TORTORETO il 19/03/1955 (CRL LLT 55C59 L307O) - Comproprietario ai sensi dell'art. 1117 del C.C. - Quota spettante 50%.
 Immobile distinto in Catasto Terreni del comune di Tortoreto, al Foglio 19, particella 1445.
 Superficie di asservimento mq 25. Superficie da occupare temporaneamente mq 25.
 Indennità di asservimento depositata comprensiva dell'indennità di occupazione temporanea: Euro 1.445,00 – di cui al modulo di avvenuto deposito n. 1204865 in allegato;
2. **di dare atto** che al pagamento diretto delle somme depositate, in favore dei soggetti sopra indicati, provvederà il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Teramo – Servizio Depositi definitivi – Largo Madonna delle Grazie,1 - Teramo;
3. **ai sensi della circolare ministeriale** n. 194 del 24 luglio 1998, le indennità liquidate a titolo di indennità di servitù ed occupazione temporanea non sono soggette a tassazione in quanto nel caso di specie il contribuente conserva la proprietà del cespite;
4. **di dare atto** inoltre che tale operazione non comporta nessun onere per l'Ente e viene eseguita ai sensi dell'art. 26 comma 5 e 6 del D.P.R. 327/2001.
5. **la presente determinazione** sarà pubblicata per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi di legge, opposizione contro l'indennità di esproprio entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Ing. Vittorio Di Biase

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO PRODUZIONI AGRICOLE E MERCATO

DETERMINAZIONE 29.05.2014, n. DH27/117
DGR n. 990/2013. “Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti”. Ulteriori modifiche alla Circolare Istruzioni Operative n. 14 del 19.04.2014 dell'Ufficio Monocratico di AGEA - Organismo Pagatore relativa alle “Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO il Regolamento (CE) n. 1308/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione Comune dei Mercati agricoli (Regolamento unico OCM), e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CEE) n. 1037/01, (CEE) n. 1234/07 del Consiglio;

RITENUTO, necessario, nelle more dell'emanazione dei Regolamenti attuativi al Regolamento (CE) n. 1308/2013, operare con il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e con i corrispondenti Regolamenti attuativi ancora vigenti;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, (Regolamento OCM Unica) come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'Organizzazione comune del mercato

vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

PRESO ATTO del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20.12.2013 prot. n. 15938 avente ad oggetto "Disposizioni nazionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/07 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 990 del 30.12. 2013 recante l'approvazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti: Invito alla presentazione delle domande per la Campagna vitivinicola 2013/2014";

VISTA la Determinazione n. DH27/12 del 15/01/2014 avente ad oggetto, " DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Integrazioni per la presentazione delle domande per la Campagna 2013/2014"

CONSIDERATO che il sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti è erogato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in qualità di Organismo Pagatore (OP) per la Regione Abruzzo;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 27 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2013.2410 del 19/12/2013 relativa alle "OCM Unica Reg. (CE) 1234/07 e s.m.i. art. 103 octodecies "Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e Ristrutturazione Vigneti" per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO della Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 14 di AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico Prot. n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 relativa al "OCM Unica "Riconversione e Ristrutturazione Vigneti - Proroga termine di presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Reg. (CE)

1234/07 e s.m.i. - Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande - Campagna 2013/2014";

VISTA la propria Determinazione Dirigenziale n. DH27/107 del 20/05/2014 avente ad oggetto "DGR n. 990/2013. "Disposizioni Regionali in attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 e s.m.i. del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione del regime di sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti". Modifiche alla Circolare Istruzioni Operative n. 14 del 19.04.2014 dell'Ufficio Monocratico di AGEA - Organismo Pagatore relativa alle "Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014";

PRESO ATTO che con Determinazione Dirigenziale n. DH27/107 del 20/05/2014 sono state apportate modifiche alle scadenze previste dalla Circolare ISTRUZIONI OPERATIVE n. 14 di AGEA - Organismo Pagatore Ufficio Monocratico - Prot. n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 secondo la seguente tempistica:

- completamento della ammissibilità delle domande e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 30 maggio 2014;
- completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate e comunicazione al richiedente dell'esito entro il 10 giugno 2014;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a collaudo;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo raccomandata, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 24 giugno 2014 per le domande a fidejussione;
- presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro il 15 luglio 2014;

- comunicazione all’Organismo Istruttore, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro il 15 luglio 2014;

CONSIDERATO che, nonostante la proroga apportata alla tempistica, le numerose richieste di trasferimento dei diritti conseguenti alle domande pervenute nella campagna in corso hanno determinato il prolungamento dei tempi amministrativi rispetto a quelli concessi e non poche difficoltà nell’espletamento dell’istruttoria di ammissibilità delle domande nella Provincia di Chieti;

RITENUTO, pertanto, al fine di non penalizzare i viticoltori abruzzesi nell’accesso ai finanziamenti comunitari disponibili ed assegnati alla Regione;

RITENUTO di stabilire che, per quanto sopra esposto, occorra prolungare sia i tempi previsti dalla Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 che quelli fissati dalla DH27/107 del 20/05/2014, nel rispetto delle scadenze necessarie ad AGEA per ottemperare agli impegni di pagamento per la campagna 2013/2014;

PRESO ATTO, pertanto, che la tempistica prevista dalla DH27/107 del 20/05/2014, relativa alle istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014 debba essere ulteriormente modificata nel seguente modo:

- completamento della ammissibilità delle domande e comunicazione al richiedente dell’esito entro il 10 giugno 2014;
- completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate e comunicazione al richiedente dell’esito entro il 20 giugno 2014;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a collaudo;
- comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a fidejussione;

- presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell’attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro il 31 luglio 2014;
- comunicazione all’Organismo Istruttore, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro il 15 luglio 2014;

VISTA la legge Regionale n. 77/1999 ;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa che qui si intendono riportati:

1. **di prendere atto**, a causa delle numerose richieste di trasferimento dei diritti pervenute specialmente al SIPA di Chieti per la misura della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti nella campagna in corso, dei prolungamenti dei tempi amministrativi per l’istruttoria, rispetto a quelli indicati da AGEA e dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/107 del 20/05/2014;
2. **di modificare** la tempistica, prevista dalla Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 e modificati dalla Determinazione Dirigenziale n. DH27/107 del 20/05/2014, relativa alle istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande per la campagna 2013/2014 come di seguito indicata:
 - completamento della ammissibilità delle domande e comunicazione al richiedente dell’esito entro il 10 giugno 2014;
 - completamento della fase di finanziabilità e definizione della graduatoria delle domande presentate e comunicazione al richiedente dell’esito entro il 20 giugno 2014;
 - comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a collaudo;
 - comunicazione ai richiedenti, a mezzo pec, degli esiti di approvazione della graduatoria di ammissibilità e

finanziabilità delle domande ammesse e non ammesse entro il 30 giugno 2014 per le domande a fidejussione;

- presentazione, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento anticipato, dell'attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria secondo le modalità previste dalle circolari AGEA, entro il 31 luglio 2014;
 - comunicazione all'Organismo Istruttore, da parte dei richiedenti ammessi a finanziamento con domande di aiuto con pagamento a collaudo, entro il 15 luglio 2014;
3. **di stabilire** che per quanto non previsto dalla presente Determinazione si faccia riferimento a quanto contenuto nella Circolare AGEA n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014, nella Deliberazione della Giunta Regionale n. 990/2013, nella Determinazione Dirigenziale n. DH27/107 del 20/05/2014 e nelle altre Circolari di AGEA quale Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo;
4. **di trasmettere** il presente provvedimento ad AGEA Organismo Pagatore Ufficio Monocratico ed ai Servizi Ispettorato Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio;
5. **di pubblicare** il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo;
6. **di ritenere** le date previste dal presente atto sostitutive, a tutti gli effetti, di quelle previste dalla Circolare AGEA ISTRUZIONI OPERATIVE n. UMU.2014.0586 del 19/03/2014 e di quelle indicate nella Determinazione Dirigenziale n. DH27/107 del 20/05/2014 relativa alla "Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2013/2014 e valide ai fini dei controlli di secondo grado.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Vacante
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE POLITICHE AGRICOLE E DI
 SVILUPPO RURALE, FORESTALE, CACCIA E
 PESCA, EMIGRAZIONE
 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEI
 PROGRAMMI COFINANZIATI

DETERMINAZIONE 05.06.2014, n. DH29/19
**Reg. (CE) n. 1698/05 - P.S.R. 2007/2013
 Abruzzo -Asse 4 (approccio Leader).
 Approvazione rimodulazione PSL area
 Leader "Provincia di Teramo" - GAL
 "LEADER TERAMANO"**

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio e s. m. e i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), con particolare riferimento agli articoli da 61 a 64;

VISTO il Reg. (CE) n. 1974/06 della Commissione e s. m. e i., recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1689/05 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il PSR 2007/2013 Abruzzo vigente;

VISTO il "Manuale delle Procedure Leader" vigente, che al punto 2.3 definisce le modalità di modifica dei Piani di Sviluppo Locale predisposti ai sensi dell'Asse 4 del citato PSR Abruzzo 2007/2013;

VISTA la DGR n° 670 del 15/10/2012 con la quale, in funzione anche di quanto disposto con le Determinazioni Direttoriali n. DH/104 del 26.06.2012 e n. DH/122 del 08.08.2012, è stato approvato il Piano di Sviluppo Locale (PSL) del GAL "Leader Teramano", che prevede una spesa pubblica complessiva pari ad €. 4.215.792,77;

PRESO ATTO che:

- il citato GAL "Leader Teramano", con nota n.390 del 22/05/2014 e acquisita a pari data con prot. n.RA138890, con la quale il GAL "Leader Teramano" ha avanzato, motivandole, n. 2 proposte di modifica del proprio PSL:
 1. rimodulazione finanziaria del PSL con spostamento di somme all'interno delle misure;

- rimodulazione finanziaria del PSL con spostamento di somme tra misure come descritto e motivato nella stessa nota (allegato 1);
- il suddetto PSL rimodulato, nel confermare gli obiettivi e la strategia del PSL originario presentato dallo stesso GAL "Leader Teramano", non prevede alcuna variazione della spesa pubblica complessiva prevista;

VISTO il verbale del 03.06.2014 (allegato 2) redatto dal dott. Francesco Bozzelli, responsabile dell'Ufficio Sviluppo Locale, e dal dott. Tommaso Dragani, assistente tecnico del medesimo ufficio, con cui si propone:

- di approvare le modifiche proposte per il suddetto PSL come dalla citata nota n. 390 del 22/05/2014, limitatamente al punto 1)-rimodulazione finanziaria del PSL con spostamento di somme all'interno delle misure;
- di impegnare il GAL "Leader Teramano" ad inviare al Servizio Pianificazione e gestione programmi cofinanziati - Ufficio Sviluppo Locale, il PSL consolidato con le modifiche approvate in formato cartaceo ed informatico;
- di demandare all'Ufficio Sviluppo Locale la predisposizione del documento, da portare all'attenzione del Comitato di Sorveglianza sul PSR, relativo alla rimodulazione delle risorse assegnate alle misure dell'Asse 4 del PSR, in funzione delle richieste del PSL del GAL Leader Teramano di cui al punto 2) di cui sopra, coordinato con le eventuali analoghe richieste di modifica di altri GAL regionali.

RITENUTO di poter approvare quanto proposto con il verbale di cui al punto precedente;

VISTA la Legge n. 77/99,

DETERMINA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato,

1. **di approvare** quanto proposto con il verbale di cui in premessa (allegato2); ed in particolare:
 - approvare le modifiche proposte dal GAL "Leader Teramano" con sede c/o Università di Teramo, Campus Coste S.

Agostino, Facoltà di Scienze della Comunicazione, III livello -64100 Teramo
 - che prevede una spesa pubblica complessiva pari a €. 4.215.792,77 per il suddetto PSL come dalla citata nota n. 390 del 22/05/2014 (allegato 1), limitatamente al punto 1) "rimodulazione finanziaria del PSL con spostamento di somme all'interno delle misure";

- impegnare il GAL "Leader Teramano" ad inviare al Servizio Pianificazione e gestione programmi cofinanziati - Ufficio Sviluppo Locale, il PSL consolidato con le modifiche approvate in formato cartaceo ed informatico;
- di demandare all'Ufficio Sviluppo Locale la predisposizione del documento, da portare all'attenzione del Comitato di Sorveglianza sul PSR, relativo alla rimodulazione delle risorse assegnate alle misure dell'Asse 4 del PSR, in funzione delle richieste del PSL del GAL Leader Teramano di cui al punto 2) delle premesse "rimodulazione finanziaria del PSL con spostamento di somme tra misure", coordinato con le eventuali analoghe richieste di modifica di altri GAL regionali.

2. **di demandare** al Servizio "Pianificazione e gestione programmi cofinanziati", responsabile dell'attuazione dell'ASSE IV del PSR, per il prosieguo delle attività del GAL, in attuazione del PSL di che trattasi, anche in considerazione delle dotazioni finanziarie del PSR per le misure da attuare con approccio leader;
3. **di inviare** il presente provvedimento al GAL interessato;
4. **di pubblicare** il presente provvedimento, limitatamente alla determinazione, sul BURA e, il PSL consolidato sul sito web della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it/agricoltura/psr;
5. **di dare atto** che il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito" del sito istituzionale della Regione Abruzzo;

L'AUTORITA' DI GESTIONE
 IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Giorgio Fausto Chiarini

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 03.06.2014, n. DI7/39

PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. D.G.R. n. 102 del 17.02.2014. Approvazione “Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali”. - Art.11 comma 2 lett.a). Approvazione Graduatoria di merito.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 102 del 17.02.2014, avente ad oggetto PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Linea di Azione 1.2.1.a. Approvazione “Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali. Progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo di cui alle D.G.R. nn. 163 del 07-03-2011, 499 del 25-07-2011, 644 del 26-09-2011”, pubblicata nel BURAT n. 25 speciale del 28.02.2014;

RICHIAMATE le normative nazionali e europee in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1224/2013 che ha modificato il Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di validità dello stesso, stabilendo la scadenza in data 30 giugno 2014 per la concessione degli aiuti a finalità regionale;

VISTA la D.G.R. n. 422 del 23.05.2014 avente ad oggetto “PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. – Reg. (UE) 1224/2013 - Semplificazione procedure relative al Bando approvato con D.G.R. n. 102 del 17.02.2014”, con la quale si procede alla semplificazione delle procedure amministrative connesse alla

concessione dei benefici di cui alla deliberazione n. 102 del 17.02.2014, al fine di consentire la formale individuazione dei soggetti beneficiari entro i termini di cui al Regolamento (UE) n. 1224/2013 sopra richiamato, e che al 2° punto recita testualmente:

“di autorizzare il Servizio Sviluppo dell'Industria della Direzione Sviluppo Economico e Turismo, competente per l'attuazione della Linea 1.2.1.a. del PAR-FSC 2007-2014, a procedere, a parziale modifica delle procedure del bando e ferme restando tutte le altre condizioni e gli adempimenti ivi previsti, alla formale individuazione dei soggetti beneficiari prima della stipulazione dei Contratti di Sviluppo, fermo restando l'obbligo di procedere in fase successiva e sotto condizione risolutiva, a tutti gli adempimenti previsti nel bando fino alla firma degli stessi Contratti di Sviluppo, attraverso le seguenti azioni semplificative:

- procedere alla formale individuazione dei Beneficiari prima della stipula dei Contratti di Sviluppo Regionale, sulla base della valutazione delle Proposte di massima integrate con la necessaria documentazione atta a definire tutti gli aspetti tecnico economici dei progetti. A tal fine, dai Proponenti in posizione utile in ognuna delle tre graduatorie riferite alle aree di crisi, il Servizio acquisisce anticipatamente, rispetto ai tempi previsti dai progetti definitivi, le Tabelle di cui alle sezioni D ed E e l'Autocertificazione di cui al Modello 2;
- procedere, con i suddetti Proponenti, alla sottoscrizione di un Verbale di accettazione delle condizioni e degli impegni principali che saranno riportati nel Contratto di sviluppo produttivo, compreso l'importo concedibile del beneficio a norma dei competenti Regolamenti europei e nei limiti delle risorse disponibili.
- procedere con proprio atto alla formale nomina dei Beneficiari finanziabili con le risorse disponibili, sotto condizione risolutiva all'esito delle successive fasi di cui agli artt.12 e 13 del Bando di che trattasi sino alla stipula dei Contratti di Sviluppo, comunicando ai Proponenti l'ammissione formale al Beneficio”

RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. DI/48 del 12/05/2014 con la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione di cui

all'art.15 del su richiamato bando approvato con D.G.R. n. 102/2014;

RICHIAMATA la nota prot.n.RA146175 del 30.05.2014 della suddetta Commissione di Valutazione con la quale, tra l'altro, viene trasmessa, ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. a), il prospetto (Allegato A), contenente le graduatorie di merito per ogni Area di Crisi di cui alla richiamata D.G.R.102/2014, con l'elenco delle proposte ammissibili alle fasi successive sulla base dei punteggi assegnati alle ditte proponenti, con gli importi richiesti e le agevolazioni massime concedibili, per un totale di n. 6 progetti ammissibili;

PRESO ATTO del suddetto prospetto;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 12 comma 5 del bando in oggetto, l'intensità massima di agevolazione riconoscibile a ciascuna proposta ammessa alle fasi successive, tenuto conto delle disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. n. 422/2014, deriva dalla procedura negoziale, applicando i criteri di cui all'art. 11 comma 5 del bando, partendo da una base pari al 60% dell'intensità massima concedibile, fino al massimo del 100%;

TENUTO CONTO delle disponibilità finanziarie del bando ai sensi dell'art. 3 del bando;

RITENUTO, pertanto, di approvare ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. a) del richiamato bando, il prospetto in ALLA (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) contenente le suddette graduatorie di merito, per ognuna delle 3 Aree di Crisi, con i relativi punteggi assegnati alle ditte proponenti, gli importi richiesti e le agevolazioni massime concedibili e di cui al prospetto Allegato A;

CONSIDERATA la necessità e l'urgenza di procedere alle successive fasi del bando ai sensi dell'art. 11 comma 2 e seguenti, nonché delle disposizioni di cui alla richiamata D.G.R. n. 422 del 23.05.2014;

VISTA la L.R. 14/09/99 n.77 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, relativamente al PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, Linea di Azione 1.2.1.a.:

1. **di prendere atto** del prospetto in Allegato A (che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), trasmesso con nota prot.n.RA146175 del 30.05.2014 dalla Commissione di Valutazione nominata con determinazione direttoriale n.DI/48 del 12/05/2014, e contenente le graduatorie di merito per ogni Area di Crisi di cui al bando approvato con D.G.R. n.102/2014, con l'elenco delle proposte ammissibili alle fasi successive sulla base dei punteggi assegnati alle ditte proponenti, gli importi richiesti e le agevolazioni massime concedibili, per un totale di n. 6 progetti;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. a) del richiamato bando, le suddette graduatorie di merito, per ognuna delle 3 Aree di Crisi, con i relativi punteggi assegnati alle ditte proponenti, gli importi richiesti e le agevolazioni massime concedibili, per un totale di n. 6 progetti ammissibili;
3. **di dare atto** che l'intensità massima di agevolazione riconoscibile a ciascuna proposta ammessa alle fasi successive di cui all'art. 11 co. 2 lett. a) tenuto conto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 422/2014, deriva dalla procedura negoziale, applicando i criteri di cui all'art. 11 comma 5 del bando, partendo da una base pari al 60% dell'intensità massima concedibile, fino al massimo del 100%;
4. **di procedere** con urgenza, considerata la scadenza del 30.06.2014 per il periodo di validità della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale (Reg. (Ue) n.1224/2013), alle comunicazioni di ammissibilità alle ditte autorizzate a partecipare alle fasi successive ai sensi del bando e delle disposizioni della D.G.R. n. 422/2014;
5. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Presidente della Commissione di Valutazione, di cui alla Determina direttoriale n. DI/48 del 12/05/2014;

6. **di pubblicare** la presente Determina sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo - Sezione Avvisi;
7. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione nel B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Nicola Commito

Segue allegato

A11, A

D.G.R.n.17/02/2014 n.102

Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali in Aree di Crisi
 Progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo di cui alle DGR nn. 163 del 07-03-2011, 499 del 25-07-2011, 644 del 26-09-2011.
 (Legge Regione Abruzzo n. 40 dell'8 agosto 2012)

GRADUATORIE AMMESSI (ai sensi dell'art.11 comma 2 del bando)

Posizione	Denominazione ditta	Punti	VAL VIBRATA										Note				
			Importi del Programma					Importi delle agevolazioni									
			Investimenti	Importi richiesti ricerca	Sviluppo	Investimenti (A)	Ricerca (B)	Sviluppo (C)	Totale (A)+(B)+(C)	Investimenti (D)	Importi richiesti Ricerca	Sviluppo (F)		Ricerca (E)	Importi massimi concedibili (*)	Totale (D)+(E)+(F)	
1°	ISATEX s.r.l.	74	1.200.000	-	-	1.200.000	420.000	-	-	420.000	-	420.000	-	-	-	420.000	Ammissibile alla fase successiva
2°	FIORAVANTI s.r.l.	65	900.000	90.000	110.000	900.000	315.000	90.000	110.000	315.000	63.000	315.000	49.500	63.000	49.500	427.500	Ammissibile alla fase successiva
3°	EUNICS s.r.l.	64	1.758.000	186.000	172.000	1.737.600	263.000	178.850	165.390	2.116.000	93.000	263.000	43.000	93.000	41.350	391.410	Ammissibile alla fase successiva
Totale																1.238.910	

Posizione	Denominazione ditta	Punti	VAL SINELLO										Note				
			Importi del Programma					Importi delle agevolazioni									
			Investimenti	Importi richiesti Ricerca	Sviluppo	Investimenti (A)	Ricerca (B)	Sviluppo (C)	Totale (A)+(B)+(C)	Investimenti (D)	Importi richiesti Ricerca	Sviluppo (F)		Ricerca (E)	Importi massimi concedibili (*)	Totale (D)+(E)+(F)	
1°	SICAV s.r.l.	61	1.038.000	54.400	81.600	1.038.000	363.300	54.400	81.600	1.174.000	38.080	363.300	36.720	38.080	36.720	438.100	Ammissibile alla fase successiva
Totale																438.100	

Posizione	Denominazione ditta	Punti	VAL PESCARA										Note				
			Importi del Programma					Importi delle agevolazioni									
			Investimenti	Importi richiesti Ricerca	Sviluppo	Investimenti (A)	Ricerca (B)	Sviluppo (C)	Totale (A)+(B)+(C)	Investimenti (D)	Importi richiesti Ricerca	Sviluppo (F)		Ricerca (E)	Importi massimi concedibili (*)	Totale (D)+(E)+(F)	
1°	FONTECAL s.p.a.	80	2.490.000	200.000	300.000	2.490.000	373.500	200.000	300.000	2.990.000	100.000	373.500	75.000	100.000	75.000	548.500	Ammissibile alla fase successiva
2°	F.lli CAPPOLA s.r.l.	73	3.000.000	-	-	2.700.000	750.000	-	-	2.700.000	-	750.000	675.000	-	-	675.000	Ammissibile alla fase successiva
Totale																1.223.500	

(*) Ai sensi dell'art.12 comma 5 del bando ed in funzione delle effettive disponibilità di finanziarie.

Pescara, il 29 maggio 2014



DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA

DETERMINAZIONE 03.06.2014, n. DI7/40
PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo. Linea di Azione 1.2.1.a. D.G.R. n. 102 del 17.02.2014. Approvazione “Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali”. Art.11 comma 2 lett. b), non ammissibilità Istanze di Accesso-Proposte di Massima.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione n. 102 del 17.02.2014, avente ad oggetto PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, in assegnazione alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Linea di Azione 1.2.1.a. Approvazione “Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali. Progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo di cui alle D.G.R. nn. 163 del 07-03-2011, 499 del 25-07-2011, 644 del 26-09-2011”, pubblicata nel BURAT n. 25 speciale del 28.02.2014;

RICHIAMATE le normative nazionali e europee in materia di Aiuti di Stato, con particolare riferimento al Regolamento (UE) n. 1224/2013 che ha modificato il Regolamento (CE) n. 800/2008 per quanto riguarda il periodo di validità dello stesso, stabilendo la scadenza in data 30 giugno 2014 per la concessione degli aiuti a finalità regionale;

RICHIAMATA la determinazione direttoriale n. DI/48 del 12/05/2014 con la quale è stata nominata la Commissione di Valutazione di cui all'art.15 del su richiamato bando approvato con D.G.R. n. 102/2014;

RICHIAMATA la nota prot.n.RA146175 del 30.05.2014 della suddetta Commissione di

Valutazione con la quale, tra l'altro, viene trasmessa, ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. b), il prospetto (Allegato A), contenente l'elenco dei non ammessi alle fasi successive riportando i motivi che ostano all'accoglienza della stessa, per un totale di n. 4 progetti non ammissibili;

PRESO ATTO del suddetto prospetto;

RITENUTO, pertanto, di approvare ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. b) del richiamato bando, il prospetto contenente l'elenco delle Istanze di Accesso-Proposte di Massima non ammesse, per ognuna delle 3 Aree di Crisi, con i motivi che ostano all'accoglienza delle stesse, per un totale di n. 4 progetti considerate non ammissibili dalla Commissione e di cui al prospetto Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTA la L.R. 14/09/99 n.77 e successive modifiche ed integrazioni;

ATTESA la legittimità e regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento,

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente riportate, nel rispetto dei Regolamenti comunitari, relativamente al PAR-FAS 2007-2013. Area I – Competitività e RSTI, Linea di Azione 1.2.1.a.:

1. **di prendere atto** del prospetto in Allegato A, trasmesso con nota prot.n.RA146175 del 30.05.2014 dalla Commissione di Valutazione nominata con determinazione direttoriale n.DI/48 del 12/05/2014, e contenente per ogni Area di Crisi di cui al bando approvato con D.G.R. n.102/2014, l'elenco delle Istanze di Accesso-Proposte di Massima non ammessi alle fasi successive con i motivi che ostano all'accoglienza delle stesse, per un totale di n. 4 progetti non ammissibili;
2. **di approvare**, ai sensi dell'art. 11 co. 2 lett. b) del richiamato bando, il suddetto prospetto;
3. **di trasmettere** copia del presente provvedimento al Presidente della Commissione di Valutazione, di cui alla Determina direttoriale n. DI/48 del 12/05/2014;

4. **di pubblicare** la presente Determina sul sito Ufficiale della Regione Abruzzo - Sezione Avvisi;
5. **di disporre** la pubblicazione della presente determinazione nel B.U.R.A.T.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Nicola Commito

Segue allegato

11.11

D.G.R. 102/2014

Bando per la promozione nelle Aree di crisi della Regione Abruzzo di iniziative di localizzazione, ampliamento e ammodernamento di unità industriali, attraverso l'utilizzo di Contratti di Sviluppo Locali in Aree di Crisi
 Progetti ricadenti esclusivamente nelle Aree di crisi della regione Abruzzo di cui alle DGR nr. 163 del 07-03-2011, 499 del 25-07-2011, 644 del 26-09-2011.
 (Legge Regione Abruzzo n. 40 dell'8 agosto 2012)

GRADUATORIE NON AMMESSI (ai sensi dell'art.11 comma 2 del bando)

VAL VIBRATA		
Denominazione ditta	Motivazione	Esito
CORMEC s.r.l.	Importo complessivo del programma della Società proponente è inferiore al minimo previsto dal bando (Art.6 comma 2 del bando)	NON AMMESSO
METALINEA s.r.l.	Il programma della Società proponente non raggiunge il punteggio minimo di 60 per accedere alla fase successiva (art.11 punto 4 del bando)	NON AMMESSO

VAL SINELLO		
Denominazione ditta	Motivazione	Esito
==	==	==

VAL PESCARA		
Denominazione ditta	Motivazione	Esito
DAYCO EUROPE s.r.l.	Dall'esame della documentazione prodotta si rileva che la Società ha sede legale ed operativa in Chieti, ubicata in area non ricadente tra quelle di crisi industriale val Pescara ed individuata dalla DGR 644 del 2011 che così recita " di ritenere che l'area industriale della Val Pescara..... ITF14-CHIETI relativamente al solo Comune di San Giovanni Teatino..... " (Art.2 punto 1. del bando).	NON AMMESSO
MS IMPRENDO s.r.l.	I Codici Ateco della società proponente e delle ditte aderenti riguardano attività economiche non ammissibili alle agevolazioni previste dal bando (art.7 punto 3. del bando)	NON AMMESSO



Pescara, lì 29 maggio 2014

[Handwritten signature]

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO RISORSE DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 29.05.2014, n. DI8/34
**Cava di ghiaia in località "Aspretta" del
Comune di San Demetrio ne' Vestini (AQ)**
**Ditta: LUDOVICI GIOVANNI & FIGLI s.r.l. con
sede in BARISCIANO (AQ) Ampliamento
della cava autorizzata con D.P.G.R. n.
844/1987**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate;

1. **di prendere atto** della sopra citata relazione istruttoria favorevole n. 68 del 26/05/2014, redatta dal tecnico del Servizio, geom. Giuseppe Ciuca, responsabile della procedura relativa all'oggetto, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
2. **la ditta Ludovici Giovanni & figli s.r.l.**, con sede legale in BARISCIANO (AQ) S.S. n. 261 Subequana, loc. La Fossa, nel prosieguo semplicemente Ditta, è autorizzata all'ampliamento della cava di ghiaia in località "Aspretta" nel Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ) comprendenti le particelle individuate al foglio di mappa n. 23 particella n. 469 e al foglio di mappa n. 24 particelle dalla n. 268 alla n. 305 e la particella n. 316 di cui al D.P.G.R. n. 844 del 24/09/1987 con le particelle individuate in Catasto al foglio di mappa n. 24 nn. 258, 259, 260, 264, 265, 266, 267, 270, 271, 300, 301, 304, 305, 306, 308, 313, 314, 315, e 316 alle successive norme e condizioni-
3. **la ditta** deve osservare le norme contenute nel disciplinare approvato con delibera della Giunta Regionale n.204 del 23.01.85 e le modalità indicate nei disegni approvati dalla Conferenza, timbrati e firmati dal Dirigente del Servizio Risorse del Territorio-
4. **la materia prima** seconda prodotta dall'impianto sito in all'interno dell'area di cava di proprietà della ditta Aquilana Recuperi S.r.l., per essere utilizzata deve essere sempre conforme a tutte le normative vigenti per l'utilizzo proposto, garantita da periodiche analisi presso laboratori accreditati, nel rispetto dell'allegato C4 della Circ. Min. Amb. N. 5205 del 15/07/2005-
5. **la zona interessata** dagli scavi dovrà essere delimitata con termini lapidei infissi sul terreno e disposti sui vertici dell'area assegnata-
6. **l'autorizzazione** sarà valida per anni 5 (cinque) dalla data di notifica del provvedimento e l'attività estrattiva deve essere intrapresa entro 90 giorni dalla predetta data. Per giustificati motivi possono essere concessi fino a ulteriori novanta giorni di proroga. La denuncia di inizio lavori e di idonea documentazione, attestante l'avvenuto rispetto dell'art.4 del D.Lgs. 624/96, deve essere presentata, ai sensi dell'art. 28 del D.P.R. 128/59, al Servizio Risorse del Territorio. Qualora, entro i termini suddetti, non pervenga al predetto Servizio la denuncia di esercizio, il presente provvedimento si intende decaduto-
7. **prima dell'inizio dei lavori** deve essere presentato il DSS, redatto ai sensi dell'art.6 del D.Lgs n.624/1996, e comunicato agli Organi di Vigilanza il nominativo del Direttore Responsabile, così come ogni eventuale variazione-
8. **la ditta** deve fornire al Pubblico Ufficiale preposto al Servizio di vigilanza e controllo i mezzi necessari per visitare i lavori e comunicare l'avvenuta ottemperanza alle eventuali prescrizioni impartite nel corso delle operazioni di polizia mineraria-
9. **la polizza fideiussoria** emessa a garanzia delle opere di risanamento ambientale deve essere confermata entro il termine di scadenza, per tutta la durata del presente provvedimento e fino all'accertamento finale da parte dello scrivente Servizio. Alla mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, sono attivate le procedure previste dall'art.29 della L.R. 54/1983-
10. **in fase di avanzamento** dei lavori di coltivazione e/o ripristino deve essere presentata, dal direttore dei lavori, una relazione semestrale in aggiunta a quella prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 624/1996

- in merito alla stabilità dei fronti sia esistenti che in fase di ricostituzione con il materiale di riporto redatta a cura di un tecnico regolarmente iscritto all'albo professionale e che abbia specifica competenza in materia, corredata da una planimetria quotata con l'indicazione delle rampe e delle vie di circolazione dei mezzi, supportata da documentazione fotografica contenente una specifica dichiarazione in materia di pubblica sicurezza e incolumità-
11. **la ditta** deve altresì attenersi alle disposizioni di Legge in materia mineraria e alle seguenti prescrizioni:
 - deve essere effettuato il ritombamento totale dell'area di cava per lotti;
 - la ditta deve presentare al Servizio Risorse del Territorio un crono programma di ripristino ambientale per lotti funzionali;
 - la ditta deve verificare scrupolosamente se la tipologia del materiale lavorato o se le attività pregresse svolte sul sito di provenienza richiedano la ricerca di ulteriori parametri significativi oltre quelli previsti nel progetto allegato alla presente autorizzazione;
 - lo strato superficiale del ritombamento, dovrà essere costituito da terreno vegetale proveniente dalla scopertura della cava, e dovrà avere uno spessore minimo di metri 1,00;
 12. **restano confermate** tutte le prescrizioni precedentemente emanate, in particolare il nulla osta rilasciato da questo Servizio con nota prot. 277212 del 08/11/2013 per l'installazione di un impianto di recupero di rifiuti inerti e il riutilizzo dei materiali lavorati nell'impianto che, dopo aver cessato la qualifica di rifiuto, dovranno essere destinati al ritombamento della cava.
 13. **la ditta** è obbligata per il periodo di ripristino ambientale a mantenere in sicurezza verso terzi l'area di cava, provvedendo mediante l'installazione di idonea recinzione da posizionare lungo tutto il perimetro della cava e l'apposizione di cartelli di pericolo per presenza di scavi da posizionare ogni 10 metri-
 14. **a conclusione dei lavori** dovrà essere presentata una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui materiali utilizzati

per il risanamento, corredata di documentazione fotografica a firma della Ditta e del Direttore dei lavori-

15. **la ditta** ha l'obbligo di fornire periodicamente e comunque quando il Servizio Risorse del Territorio lo riterrà necessario, i dati statistici relativi all'attività estrattiva-
16. **la quantità media estraibile** annualmente sarà di mc. 30.000 e complessivamente di mc. 150.000 per l'intera durata dell'attività-
17. **la ditta** deve attenersi alle modalità di coltivazione indicate negli elaborati progettuali, timbrati e firmati dal Responsabile del procedimento;
18. **la presente determinazione** deve essere pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e notificata all'esercente nei modi consentiti dalla legge, nonché trasmesso al Comune di San Demetrio Ne' Vestini (AQ), al Comando Provinciale dell'Aquila del Corpo Forestale dello Stato e alla compagnia di assicurazioni LIG INSURANCE S.A.;
19. **avverso il presente provvedimento** è ammesso, nei termini e modi di Legge decorrenti dalla data di notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge n. 1034/1971) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (D.P.R. 1199/1971).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Ezio Faieta

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
*SERVIZIO MARKETING, PROMOZIONE
TURISTICA E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE*

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DI13/61
Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. CUP C24J1400000001 .- Revoca beneficio per rinuncia del Consorzio Celestiniano Scarl

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 14/09/1999 N. 77, i dirigenti

regionali adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 876 del 17/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche di questa Direzione ha approvato lo schema di Bando Pubblico concernente i "Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese - Programma Promozionale 2011/2012" per una dotazione finanziaria corrispondente a € 280.000,00 (diconsi euroduecentottantamila/00);

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 897 del 21/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche ha approvato l'"Integrazione del Bando pubblico - Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese" concernente l'estensione dei benefici anche al programma promozionale anno 2013;

RICHIAMATA la determinazione N. DI/78 del 27 marzo 2013 di nomina, ai sensi dell'art. 7 - Esame e valutazione dei progetti - del bando in argomento, del Nucleo di Valutazione dei progetti proposti per i programmi promozionali anni 2011, 2012 e 2013;

RICHIAMATA la determinazione DI13/198 del 05/1/2013 di approvazione della graduatoria dei soggetti istanti ammessi a contributo formulate dal Nucleo di Valutazione per i programmi promozionali anno 2011, 2012 e 2013;

RICHIAMATA nota Prot. N. RA/322949 del 23/12/2013 mediante la quale il Servizio Marketing, Promozione Turistica, Manifestazioni Fieristiche ha comunicato ai soggetti di cui alla su citata graduatoria, la relativa ammissione a beneficio;

VISTA la nota del Consorzio Celestiniano Scarl, acquisita al protocollo della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo in data 18/03/2014

al Prot. n. RA/76645, con la quale si comunica la rinuncia al contributo concesso;

DATO ATTO che il Consorzio Celestiniano è risultato utilmente collocato in graduatoria al N. 22 per un importo ammissibile pari a € 7.500,00 per il progetto denominato "Festeggiamenti celebrativi del 7° centenario della canonizzazione di San Pietro Celestino V promossi dal Consorzio Celestiniano" programma promozionale anno 2013;

CONSIDERATO che in favore del suddetto Consorzio non è stato liquidato alcun importo;

RITENUTO pertanto, di dover procedere a revoca per espressa rinuncia al beneficio da parte del su citato Consorzio approvato con la sopra citata determinazione DI13/198 del 05/1/2013;

DATO ATTO che verrà incaricato il responsabile dell'Ufficio "Progetti Interregionali, Promocommerciale, Marketing" della pubblicazione della presente determinazione sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo - "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi della normativa vigente in materia;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in premessi che qui si considerano integralmente riportati e confermati di:

- **revocare**, per espressa rinuncia al beneficio da parte del Consorzio Turistico Celestiniano Scarl con sede in Via Raffaele Paolucci (Mensa di Celestino) - 67100 L'Aquila utilmente collocato al N. 22 della Graduatoria a valere sul bando in oggetto specificato, approvata con determinazione DI13/198 del 05/11/2013 per il progetto denominato "Festeggiamenti celebrativi del 7° centenario della canonizzazione di San Pietro Celestino V promossi dal Consorzio Celestiniano" programma promozionale anno 2013, il contributo ammesso pari a € 7.500,00;
- **dare atto** che in favore del Consorzio Celestiniano Scarl non è stato liquidato alcun importo;
- **notificare** il presente provvedimento al Consorzio in oggetto;


- **incaricare** il responsabile dell’Ufficio “Progetti Interregionali, Promocommerciale, Marketing” della pubblicazione della presente determinazione sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo – “Trasparenza, valutazione e merito – Amministrazione Aperta”, ai sensi della normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Di Fabrizio

Segue allegato



Consorzio Celestiniano Scarl



Regione Abruzzo
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
Servizio Pianificazione e Controllo Politiche turistiche
Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo
Politiche Turistiche
Via Passolanciano, 75
65100 Pescara

OGGETTO: DICHIARAZIONE DI RINUNCIA CONTRIBUTO

La sottoscritta Giagnoli Ottaviana nata ad Avezzano il 21.1.1968, residente a L'Aquila, via dei Farnese 2° legale rappresentante del Consorzio Celestiniano Scarl con sede legale in L'Aquila, Via dei Giardini, 22 e sede operativa in L'Aquila, Via Raffaele Paolucci, 10 CF e PI 01733490690

Dichiara

in riferimento alla domanda di contributo presentata a valere sul Bando pubblico per l'accesso ai contributi in favore di iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese Anni 2011/2012/2013 Progetto Interregionale "Itinerari della fede"

di non accettare il contributo.

L'Aquila, 12 marzo 2014

Il Presidente



Consorzio Celestiniano Scarl
Giagnoli Ottaviana
Via dei Giardini n. 22 - 67100 L'AQUILA
Telefax 0862 414310 - Email: consocel@tin.it
Site web: www.celestinoinquinto.org
C.F. e P.I.: 01733490690 - C.C.I.A.A. 104582

Consorzio Celestiniano scarl p.a.
via Raffaele Paolucci (Mensa di Celestino) - 67100 L'Aquila,
tel 0862.414310 fax 0862.419188
Mobile +39 3282155119 +39 3396207807
Email: consocel@tin.it sito Web: www.movimentocelstiniano.it
P.I. 01733490690 CCIAA 104582

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO MARKETING, PROMOZIONE
TURISTICA E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DI13/62

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. CUP C24J1400000001. - Revoca beneficio per rinuncia dell'Arcidiocesi dell'Aquila .

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 14/09/1999 N. 77, i dirigenti regionali adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 876 del 17/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche di questa Direzione ha approvato lo schema di Bando Pubblico concernente i "Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese - Programma Promozionale 2011/2012" per una dotazione finanziaria corrispondente a € 280.000,00 (diconsi euro duecentottantamila/00);

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 897 del 21/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche ha approvato l'"Integrazione del Bando pubblico - Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese" concernente l'estensione dei benefici anche al programma promozionale anno 2013;

RICHIAMATA la determinazione N. DI/78 del 27 marzo 2013 di nomina, ai sensi dell'art. 7 - Esame e valutazione dei progetti - del bando in argomento, del Nucleo di Valutazione dei progetti proposti per i programmi promozionali anni 2011, 2012 e 2013;

RICHIAMATA la determinazione DI13/198 del 05/1/2013 di approvazione della graduatoria dei soggetti istanti ammessi a contributo formulate dal Nucleo di Valutazione per i programmi promozionali anno 2011, 2012 e 2013;

RICHIAMATA nota Prot. N. RA/322949 del 23/12/2013 mediante la quale il Servizio Marketing, Promozione Turistica, Manifestazioni Fieristiche ha comunicato ai soggetti di cui alla su citata graduatoria, la relativa ammissione a beneficio;

VISTA la nota dell'Arcidiocesi dell'Aquila, acquisita al protocollo della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo in data 18/03/2014 al Prot. n. RA/76354, con la quale si comunica la rinuncia al contributo concesso;

DATO ATTO che l'Arcidiocesi dell'Aquila è risultata utilmente collocata in graduatoria al N. 14 per un importo ammissibile pari a € 5.150,00 per il progetto denominato "Perdonanza Celestiniana" programma promozionale anno 2013;

CONSIDERATO che in favore dell'Arcidiocesi dell'Aquila non è stato liquidato alcun importo;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla revoca del beneficio approvato con la sopra citata determinazione DI13/198 del 05/1/2013, per espressa rinuncia da parte della su citata Arcidiocesi;

DATO ATTO che verrà incaricato il responsabile dell'Ufficio "Progetti Interregionali, Promocommerciale, Marketing" della pubblicazione della presente determinazione sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo - "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi della normativa vigente in materia;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in premessi che qui si considerano integralmente riportati e confermati di:

- **revocare**, per espressa rinuncia da parte dell'Arcidiocesi dell'Aquila con sede in Via Campo di Pile, snc - Nucleo Industriale di Pile 67100 L'Aquila, utilmente collocata al

N. 14 della Graduatoria a valere sul bando in oggetto specificato, approvata con determinazione DI13/198 del 05/11/2013 per il progetto denominato "Perdonanza Celestiniana" programma promozionale anno 2013, il contributo ammesso pari a € 5.150,00 (cinquemilacentocinquanta/00);

- **dare atto** che in favore dell'Arcidiocesi dell'Aquila non è stato liquidato alcun importo;
- **notificare** il presente provvedimento all'Ente in oggetto;

- **incaricare** il responsabile dell'Ufficio "Progetti Interregionali, Promocommerciale, Marketing" della pubblicazione della presente determinazione sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo - "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi della normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Di Fabrizio

Segue allegato



ARCIDIOCESI DELL'AQUILA

Il Vescovo Ausiliare e Vicario Generale

L'Aquila, il 22/01/2014

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO Direzione Sviluppo Economico e del Turismo PESCARA
18 MAR. 2014
Prot. N° RA 76254

Alla Regione Abruzzo
Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
Servizio Marketing, Promoz. Turistica e Manifestaz. Fier.
Ufficio Progetti Interreg., Promocomm., Marketing
Corso Vittorio Emanuele II, 301
65122 PESCARA

Cfr Prot. N: RA/322817
del 23/12/2013

OGGETTO: Determinazione n. DI13/198 del 05/11/2013 concernente "Bando per contributi per la realizzazione di iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del Turismo Religioso Abruzzese - Approvazione Graduatoria.
Programmi Promozionali 2011/2012/2013
Concessione contributo.

In riferimento alla Vs. del 23 dicembre 2013, richiamata a margine, pari oggetto, nel ringraziare per l'attenzione riservata, si comunica con dispiacere che l'Arcidiocesi ha preso la decisione di rinunciare al beneficio concesso.

Distinti saluti.

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E DEL
TURISMO
SERVIZIO MARKETING, PROMOZIONE
TURISTICA E MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

DETERMINAZIONE 26.05.2014, n. DI13/63

Bando pubblico di concessione Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo Religioso Abruzzese. CUP C24J1400000001 .Revoca beneficio per rinuncia dell'Associazione C. Villa Badessa.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 5, comma 2 della L.R. 14/09/1999 N. 77, i dirigenti regionali adottano, nel rispetto delle direttive ricevute, gli atti ed i provvedimenti amministrativi, compresi tutti quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno ed assicurano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse attribuite;

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 876 del 17/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche di questa Direzione ha approvato lo schema di Bando Pubblico concernente i "Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese - Programma Promozionale 2011/2012" per una dotazione finanziaria corrispondente a € 280.000,00 (diconsi euroduecentottantamila/00);

RICHIAMATA la deliberazione di G.R.A. n. 897 del 21/12/2012 mediante la quale il Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche ha approvato l'"Integrazione del Bando pubblico - Contributi per iniziative di valorizzazione, promozione e commercializzazione del turismo religioso abruzzese" concernente l'estensione dei benefici anche al programma promozionale anno 2013;

RICHIAMATA la determinazione N. DI/78 del 27 marzo 2013 di nomina, ai sensi dell'art. 7 - Esame e valutazione dei progetti - del bando in argomento, del Nucleo di Valutazione dei progetti proposti per i programmi promozionali anni 2011, 2012 e 2013;

RICHIAMATA la determinazione DI13/198 del 05/1/2013 di approvazione della graduatoria dei soggetti istanti ammessi a contributo formulate dal Nucleo di Valutazione per i programmi promozionali anno 2011, 2012 e 2013;

RICHIAMATA nota Prot. N. RA/322949 del 23/12/2013 mediante la quale il Servizio Marketing, Promozione Turistica, Manifestazioni Fieristiche ha comunicato ai soggetti di cui alla su citata graduatoria, la relativa ammissione a beneficio;

VISTA la nota dell'Associazione Culturale Villa Badessa, acquisita al protocollo della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo in data 16/04/2014 al Prot. n. RA/107244, con la quale si comunica la rinuncia al contributo concesso;

DATO ATTO che l'Associazione Culturale Villa Badessa è risultata utilmente collocata in graduatoria al N. 17 per un importo ammissibile pari a € 7.500,00 per il progetto denominato "Pasqua Bizantina a Villa Badessa - La Settimana Santa" programma promozionale anno 2013;

CONSIDERATO che in favore della suddetta Associazione non è stato liquidato alcun importo;

RITENUTO pertanto, di dover procedere a revoca per espressa rinuncia al beneficio da parte della su citata Associazione approvato con la sopra citata determinazione DI13/198 del 05/1/2013;

DATO ATTO che verrà incaricato il responsabile dell'Ufficio "Progetti Interregionali, Promocommerciale, Marketing" della pubblicazione della presente determinazione sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo - "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi della normativa vigente in materia;

DETERMINA



Per tutti i motivi espressi in premessi che qui si considerano integralmente riportati e confermati di:

- **revocare**, per espressa rinuncia al beneficio da parte dell'Associazione Culturale Villa Badessa con sede in Via Case Vecchie - 65020 Villa Badessa fraz. Di Rosciano (PE) utilmente collocata al N. 17 della Graduatoria a valere sul bando in oggetto specificato, approvata con determinazione DI13/198 del 05/11/2013 per il progetto denominato "Pasqua Bizantina a Villa Badessa - La Settimana Santa" programma promozionale anno 2013, il contributo ammesso pari a € 7.500,00;
- **dare atto** che in favore della Associazione Culturale Villa Badessa non è stato liquidato alcun importo;

- **notificare** il presente provvedimento alla Associazione in oggetto;
- **incaricare** il responsabile dell'Ufficio "Progetti Interregionali, Promocommerciale, Marketing" della pubblicazione della presente determinazione sul BURAT e sul sito web della Regione Abruzzo - "Trasparenza, valutazione e merito - Amministrazione Aperta", ai sensi della normativa vigente in materia.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Di Fabrizio

Segue allegato



Regione Abruzzo
 Direzione Sviluppo Economico e del Turismo
 Servizio Pianificazione e Controllo Politiche Turistiche
 Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo
 Politiche Turistiche
 Via Passolanciano n° 75
 65100 PESCARA

Alla c.a. Dott.ssa Ester DI CINO
 Responsabile Uffici Progetti Interregionali,
 Marketing, Turismo

Raccomandata

Villa Badessa di Rosciano, 10 Aprile 2014

Oggetto: Comunicazione di rinuncia al contributo per la realizzazione di Iniziative di Valorizzazione, Promozione e Commercializzazione del Turismo religioso abruzzese, Anni 2011-2013. Progetto Interregionale – "Itinerari della Fede" comma 5, art. L.135/2001 – Azioni Autonome.
 Titolo del progetto approvato: **Pasqua bizantina a Villa Badessa – La Settimana Santa**

Il sottoscritto Giancarlo Ranalli, Presidente e Legale Rappresentante dell'**Associazione Culturale Ricreativa Villa Badessa** di Rosciano (PE), pur ralleggrandosi per il buon esito della valutazione della proposta progettuale richiamata in oggetto, con la presente comunica quanto segue:

- Il bilancio finanziario annuale dell'Associazione Culturale Villa Badessa, non è in grado da sola a provvedere ad anticipazioni di spesa tali da soddisfare l'ammontare richiesto, in linea con il disciplinare di rendicontazione;
- In questo periodo economico congiunturale, anche le sinergie di altri partners (amministrazione comunale e altre associazioni) che pur hanno sostenuto il progetto in fase di sottomissione, attualmente non sono sufficienti al soddisfacimento dei medesimi requisiti finanziari sopra menzionati;


- Le modalità di rendicontazione secondo il disciplinare predisposto, appaiono talvolta complesse e non agevolano l'eventuale rendicontazione, pur nelle difficoltà richiamate;
- L'assenza di un contributo finanziario quale anticipo, ma l'erogazione a saldo dell'intero contributo (peraltro di entità solo pari al 15% del totale), certamente non agevola l'avvio e la vita stessa del progetto approvato.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, con rammarico, solo ora siamo a comunicarVi la rinuncia formale dell'Associazione Culturale Ricreativa Villa Badessa al finanziamento approvato del progetto dal titolo

Pasqua bizantina a Villa Badessa – La Settimana Santa

Ringraziando, si inviano cordiali saluti.

Il Presidente dell'Associazione Culturale
(prof. Giancarlo Ranalli)



ASSOCIAZIONE CULTURALE "VILLA BADESSA"
SHOQATA KULTURORE "BADHESA"
65010 VILLA BADESSA (PE)
Cod. Fisc. 91018670686

Associazione Culturale Villa Badessa (*Shoqata Kulturore Badhesa*)
Via Case Vecchie - 65020 - Villa Badessa fraz. di Rosciano (Pe)
tel 348 7374449 e.mail: gjaranalli@yahoo.it

DIREZIONE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO,
FORMAZIONE ED ISTRUZIONE, POLITICHE
SOCIALI
SERVIZIO POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE 05.06.2014, n. DL33/201
**L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 Art. 52 recante
"Modifiche alla L.R. 31 luglio 2001, n. 36
"Riconoscimento della funzione sociale ed
educativa svolta dagli Oratori parrocchiali e
valorizzazione del ruolo nella Regione
Abruzzo" - Presa d'atto rinuncia al
finanziamento parrocchia " XII Apostoli di
Chieti Scalo".**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui richiamate:

1. **di prendere** atto della rinuncia al finanziamento da parte della Parrocchia "Santi XII Apostoli di Chieti Scalo";
2. **di trasmettere** la presente determinazione al Componente la Giunta preposto alle politiche Sociali e al Direttore della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Formazione ed Istruzione, Politiche Sociali;
3. **di disporre**, infine, la pubblicazione della presente determinazione sul B.U.R.A.T. della Regione Abruzzo

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vacante

IL DIRETTORE REGIONALE

Dott. Germano De Sanctis

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda della Società Lino Mascitti & Figli s.r.l. di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 2,7 ad uso industriale ed igienico in Comune di Massa d'Albe



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Soc. Lino Mascitti & Figli s.r.l., in data 26/03/2012, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 2,7 ad uso industriale ed igienico in Comune di Massa D'Albe.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Civitani" Antonio", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Luco dei Marsi per Mod. 0,07 (1/s 7) ad uso irriguo - Avviso



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Civitani Antonio, in data 03/01/2013, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 7 ad uso irriguo in Comune di Luco dei Marsi.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda in data 15.11.2012 della Ditta "Piperni Vittorino" di derivazione d'acqua da pozzo in Comune di Celano per Mod. 0,032 (l/s 3,2) ad uso irriguo - Avviso



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Piperni Vittorino, in data 15/11/2012, ha presentato domanda di concessione a sanatoria per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 3,2 ad uso irriguo in Comune di Celano.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Domanda in data 03.01.2013 della ditta "Massaro Berardina", di derivazione d'acqua da pozzo in comune di Celano per Mod. 0,04 (l/s 4) ad irriguo - Avviso



Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Genio Civile - Sicurezza - Espropri
Servizio Demanio Idrico di Avezzano

SCHEDA PER LA PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE

La Ditta Massaro Berardina, in data 03/01/2013, ha presentato domanda di concessione per derivare acqua da pozzo nella misura di l/s 4 ad uso irriguo in Comune di Celano.

Il Responsabile del Servizio
Arch. Gilberto Di Giorgio



PROVINCIA DI PESCARA

DETERMINA 29.05.2014, n. 1386

Ditta STABILIMENTO BALNEARE BORA BORA - P.IVA 01669880682 - Sede Legale ubicata in Via Primo Vere n°45 del comune di PESCARA. Ordinanza di istruttoria per la domanda di derivazione di acqua ad uso civile per il rilascio della concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea da n°1 pozzo ubicato in Via Primo Vere n°45 del Comune di Pescara.

Determina 2014-0001386 del 29/05/2014

Pagina 1 di 2



PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE IV – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE –
GENIO CIVILE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE

Oggetto:

Ditta Stabilimento Balneare Bora Bora - P.IVA 01669880682 - Sede Legale ubicata in Via Primo Vere n°45 del comune di PESCARA. ORDINANZA DI ISTRUTTORIA per la domanda di derivazione di acqua ad uso civile per il rilascio della concessione in sanatoria di derivazione d'acqua sotterranea da n°1 pozzo ubicato in Via Primo Vere n°45 del Comune di Pescara.

Il Dirigente del Settore IV della Provincia di Pescara

VISTA la domanda, pervenuta in data 27/08/2013 (acquisita al Protocollo Generale con n°233807 del 28/08/2013) da parte della Ditta STABILIMENTO BALNEARE BORA BORA - P.IVA 01669880682 - Sede Legale ubicata in Via Primo Vere n°45 del comune di PESCARA, rappresentata dalla Sig.ra Di Rocco Anna Amelia, in qualità di amministratrice della stessa, corredata di progetto a firma del Dott. Geol. Emanuele Terrenzio e del Dott. Ing. Donato Emidio Di Federico, tendente ad ottenere la concessione per derivare acqua pubblica sotterranea tramite prelievo da n°1 pozzo ubicato in Via Primo Vere n°45 del comune di PESCARA, nella misura di moduli massimi 0,001 (pari a 0,10 l/s) e moduli medi 0,000095 (pari a 0,0095 l/s), per uso civile, senza restituzione delle acque;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro, con nota Prot. n°RA/30647 del 03/02/2014;

PRESO ATTO:

- che con nota Prot. n°252220 del 17/09/2013, spedita in data 19/09/2013 con Raccomandata A/R n°14903438330 2, questo Servizio Provinciale ha invitato l'Autorità Concedente Regionale a comunicare il proprio parere ai sensi dell'art. 13, comma 3, lettera b) del Regolamento;
- che da parte della medesima Autorità Concedente Regionale non è tutt'oggi intervenuta una pronunzia e che pertanto il parere si intende espresso in senso favorevole, giusto il citato art. 13 del Regolamento.

VISTO l'art. 14 del Regolamento Regionale n°3 del 13/08/2007;

ORDINA

che la domanda pervenuta in data 27/08/2013 (acquisita al Protocollo Generale con n°233807 del 28/08/2013) da parte della Ditta STABILIMENTO BALNEARE BORA BORA - P.IVA 01669880682 - Sede Legale ubicata in Via Primo Vere n°45 del comune di PESCARA, rappresentata dalla Sig.ra Di Rocco Anna Amelia, in qualità di amministratrice della stessa, sia depositata, unitamente agli atti di progetto, presso il Servizio Genio Civile della Provincia di Pescara, sito in Via Catullo n°2 del Comune di Pescara, per la durata di giorni trenta consecutivi, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione dalle ore 9:00 alle ore 13:00, nei giorni dal lunedì al venerdì.
Copia della presente Ordinanza sarà affissa per trenta giorni consecutivi, a decorrere dalla suddetta data, all'Albo Pretorio del Comune di PESCARA.

Determina 2014-0001386 del 29/05/2014

Pagina 2 di 2



PROVINCIA DI PESCARA
SETTORE IV – PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED AMBIENTALE –
GENIO CIVILE E TRASPORTI
SERVIZIO GENIO CIVILE

Inoltre la medesima ordinanza sarà pubblicata sul B.U.R.A..

Ai fini dell'ammissione in concorrenzialità di altre domande tecnicamente incompatibili con quella in pubblicazione, sono considerate valide tutte quelle acquisite agli atti del Servizio Procedente entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'ordinanza sul B.U.R.A..

Il progetto sarà visionabile per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 31° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.A. della presente ordinanza. Entro questo stesso periodo le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione, da parte di titolari di interessi pubblici o privati nonché di portatori di interessi diffusi, costituiti in associazioni, o comitati cui possa derivare un pregiudizio, devono pervenire in forma scritta al Servizio Genio Civile della Provincia di Pescara ovvero entro il termine di trenta giorni decorrente dalla scadenza della data di pubblicazione della predetta ordinanza all'Albo Pretorio del Comune di Pescara, qualora più favorevole all'istante.

Copia della presente Ordinanza sarà comunicata:

- al Comando Militare Esercito "Abruzzo";
- alla Giunta Regionale d'Abruzzo – Direzione Regionale preposta alla gestione e tutela della risorsa acqua;
- all'Autorità dei Bacini di Rilievo Regionale dell'Abruzzo e del Bacino Interregionale del Fiume Sangro;
- al Comune di Pescara;
- alla Ditta Stabilimento Balneare BORA BORA.

La conferenza di servizi, di cui all'art. 19 del Regolamento n°3/Reg. del 13/08/2007, ed alla quale potrà intervenire chiunque ne abbia interesse, è fissata per il giorno **Martedì 12/08/2014, alle ore 09:30** presso la Sede del Servizio Genio Civile della Provincia di Pescara, sita in Via Catullo n°2 del Comune di Pescara.

Il procedimento si concluderà entro 18 mesi dalla data di ricezione della domanda, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Regolamento, con provvedimento espresso a cura del Dirigente del Settore IV della Provincia di Pescara. I termini sono sospesi nei casi indicati dall'art. 43, comma 13, del Regolamento. Nel caso di mancata conclusione del procedimento nei termini previsti, il richiedente potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'art. 2, comma 4 bis, della Legge n°241/1990 e s.m.i..

Detta pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 8 della Legge n°241/1990 costituisce comunicazione di avvio del procedimento di rilascio della concessione in oggetto.

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 07/08/1990, n°241 e s.m.i. e dell'art. 12, comma 1, del Decreto Reg. n°3/2007, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Antonio D'Angelo (tel. 085.6921527, e-mail: antonio.dangelo@provincia.pescara.it).

Eventuali informazioni o delucidazioni sull'istruttoria della domanda possono essere richiesti al Responsabile del Procedimento o al Responsabile dell'Unità Operativa Sismica ed Idrografica Dott. Geol. David Cecamore (tel. 085.6921527, e-mail: david.cecamore@provincia.pescara.it). Le telefonate si ricevono nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

Responsabile del procedimento: Ing. **D'ANGELO ANTONIO**

Pescara, 29/05/2014



Il Dirigente
Ing. GIANFRANCO PISELLI

COMUNE DI BELLANTE

Avviso deposito variante specifica al Piano Regolatore Generale

COMUNE DI BELLANTE**AVVISO DEPOSITO VARIANTE SPECIFICA AL PIANO REGOLATORE GENERALE**

(Estratto)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera di Consiglio Comunale di Bellante n.17 del 24 maggio 2013, avente ad oggetto: **“Modifica di destinazione d’uso di superfici destinate da F1 a F2 in località Molino San Nicola, Bellante Stazione”**;

RENDE NOTO

-Che presso la Segreteria sono depositati a libera visione del pubblico, durante le ore d’ufficio, gli atti relativi alla “Variante specifica al P.R.G. del Comune di Bellante” adottata con l’anzidetto atto deliberativo;

-Ai sensi e per gli effetti dell’art.10 della L.R. 18 del 12 aprile 1983 nel testo in vigore, il deposito degli elaborati relativi alla Variante specifica del P.R.G., avrà la durata di quarantacinque (45) giorni consecutivi decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (BURA);

-Eventuali osservazioni e/o opposizioni, dovranno pervenire al protocollo generale del Comune entro e non oltre le ore 13,00 del 45° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul BURA;

I termini per la presentazione delle osservazioni sono perentori;

Le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tali termini, sono irricevibili;

Sulle eventuali osservazioni e/o opposizioni, questo Comune si pronuncerà motivatamente con apposito provvedimento deliberativo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Massimo DI GREGORIO)




COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione del Commissario ad acta Ing. Pasquale Antonelli, n. 1/2014



Comune dell'Aquila



AVVISO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL COMMISSARIO AD ACTA DOTT. ING. PASQUALE ANTONELLI

Numero Definitivo: **N°1/2014**

Oggetto: Sentenza n°434/2013 T.A.R. Abruzzo R.P.C. (n.r.r. 41/2013).

Variante al P.R.G per adeguamento indicazioni grafiche nella tavola 5/1 dello strumento urbanistico vigente.

Ditta: Fabi Massimiliano e la Società L'Aquila Engineering Srl
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.
Art. 10 della legge regionale 12 aprile 1983, n° 18 e s.m.i.Numero Definitivo: **N° 2/2014**

Oggetto: Sentenza n°506/2013 T.A.R. Abruzzo R.P.C. (n.r.r. 220/2013).

Variante al P.R.G. per adeguamento indicazioni grafiche nella tavola 5/2 dello strumento urbanistico vigente.

Ditta: Nardecchia Dino, Nardecchia Pierina, Nardecchia Lina, Nardecchia
Lucio, Nardecchia Luisa, Buccella Adriana, Buccella Maria, Leone
Stefano, Panella Fabrizio.
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G.
Art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983, n° 18 e s.m.i.

SI AVVERTE

che ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i., gli atti relativi alle citate varianti parziali al Piano Regolatore Generale sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Pianificazione in Via Avezzano, dal lunedì al venerdì, durante le ore di apertura al pubblico;

che il periodo di deposito, pari a 45 giorni consecutivi, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero a far tempo dal 19/06/2014 al 02/08/2014;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alle varianti al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e/o opposizioni;

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni, a mente dell' art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i., dovranno essere presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 02/08/2014.

IL DIRIGENTE

Arch. Chiara Santoro


L'ASSESSORE

Pietro Di Stefano

COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione del Commissario ad acta Pasquale Polidori del 07.011.2013**Comune dell'Aquila**

Settore Pianificazione

**AVVISO DI PUBBLICAZIONE**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO AD ACTA Pasquale Polidori del 07 Novembre 2013;
Oggetto: sentenza del T.A.R. Abruzzo n. 132/2010 - Ricorso "Società Lattanzi Costruzioni S.r.l. /
Comune di L'Aquila" - Variazione della destinazione dei suoli individuati:

- a) - località Torretta, al foglio di mappa 90, particelle 1129 e 2328;
- b) - località S. Giacomo, al foglio di mappa 82, particelle 900, 128, 658, 661;
- c) - località Pettino in via G. Pascoli, al foglio di mappa 67, particelle 131, 3627 e 3628.

ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G. Art. 10 delle Legge Regionale 12 Aprile 1983, n. 18 e s.m.i.

SI AVVERTE

che ai sensi dell'art. 10 della Legge Regionale 12 aprile 1983 n. 18 e s.m.i., gli atti relativi alla citata variante parziale al Piano Regolatore Generale sono depositati a cura della Segreteria Generale, in libera visione al pubblico presso il Settore Pianificazione in Via Avezzano, dal lunedì al venerdì, durante le ore di apertura al pubblico;

che il periodo di deposito, pari a 45 giorni consecutivi, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* ovvero a far tempo dal 19/06/2014 al 02/08/2014;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alle varianti al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e/o opposizioni;

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni, a mente dell' art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i., dovranno essere presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre il periodo di deposito e cioè sino al 02/08/2014.

IL DIRIGENTE


Arch. Chiara Santoro

L'ASSESSORE

Pietro Di Stefano

COMUNE DELL'AQUILA

Deliberazione del Consiglio Comunale 06.03.2014, n. 22

**Comune dell'Aquila**

**Dipartimento Ricostruzione
Settore Pianificazione**

AVVISO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 6 marzo 2014.

"P.R.G. Generale. Norme tecniche di attuazione art. 30 bis zone di cessione perequativa degli standard urbanistici. Variante di salvaguardia per la cessione perequativa degli standard urbanistici. Adozione in variante al P.R.G. ai sensi dell'art. 10 L.R. 18/83 nel testo in vigore".

SI AVVERTE

che ai sensi dell'art. 10 della L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i., gli atti relativi alla citata variante al Piano Regolatore Generale, adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 6 marzo 2014, sono depositati a cura della Segreteria Generale in libera visione al pubblico presso il Dipartimento Ricostruzione - Settore Pianificazione in Via Avezzano n. 11, dal lunedì al venerdì durante le ore d'ufficio;

che il periodo di deposito, pari a 45 giorni consecutivi, decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ovvero a far tempo dal 19/06/2014 al 02/08/2014;

che durante tale periodo di deposito chiunque può prendere visione degli atti relativi alla variante al Piano Regolatore Generale e presentare osservazioni e/o opposizioni;

che le eventuali osservazioni e/o opposizioni, a mente dell'art. 10 della citata L.R. 12 aprile 1983 n° 18 e s.m.i., dovranno essere presentate alla Segreteria Generale entro e non oltre il periodo di deposito.

IL DIRIGENTE
Chiara Santoro

L'ASSESSORE
Pietro Di Stefano

COMUNE DI ORICOLA

DELIBERAZIONE 28.03.2014, n. 13

Modifica all'art. 65 dello Statuto Comunale**COMUNE DI ORICOLA**

PROVINCIA DELL'AQUILA

COMUNE DI ORICOLA (AQ)

Deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 28/3/2014.

Modifica all'art. 65 dello Statuto Comunale.

“Art. 65 – Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto e dei Regolamenti comunali e delle relative modifiche.

1. Lo Statuto è pubblicato nel BURA, pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

2. Le modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto sono pubblicate con le stesse modalità di cui al comma 1, ed entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio on-line del Comune.

3. Fatte salve diverse previsioni di legge, i Regolamenti Comunali di competenza consiliare, nonché le relative modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, sono pubblicati all'Albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di affissione all'Albo, salvo che in essi non sia diversamente previsto.”

In fede

Il Segretario Comunale

Dot.ssa Gabriella De Stefano



CITTÀ DI PESCARA

Adozione del Piano Particolareggiato di Rigenerazione "Fontanelle" - Avviso di deposito



CITTA' di PESCARA

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI
Settore Programmazione e Controllo del Territorio

AVVISO DI DEPOSITO

Adozione del
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI RIGENERAZIONE "FONTANELLE"
IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.

IL DIRIGENTE del SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 7 aprile 2014 è stato adottato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 12.03.1983 n. 18 e ss. mm. e ii., il piano Particolareggiato di rigenerazione "Fontanelle" costituente variante al vigente P.R.G.;

la delibera di adozione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e gli elaborati di progetto del Piano sono depositati in libera visione al pubblico, nei normali orari di ufficio, nel Palazzo Comunale (c/o Settore Programmazione e Controllo del Territorio – Palazzo ex INPS – 4° piano) per **giorni trenta** consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T., scaricabili sul sito ufficiale del comune di Pescara dal seguente link: <http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=535> ;

nei successivi **trenta giorni** chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.U.R. n. 18/1983 e ss. mm. e ii.;

detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;

le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
Arch. Emilia Fino

CITTÀ DI PESCARA

Adozione del Piano di Zona per l'Edilizia Economia e popolare - Comparto 9.13 di Via Fontanelle in variante al vigente P.R.G. - Avviso di deposito**CITTA' di PESCARA**DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI
Settore Programmazione e Controllo del Territorio**AVVISO DI DEPOSITO**

Adozione del
PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
- COMPARTO 9.13 DI VIA FONTANELLE -
IN VARIANTE AL VIGENTE P.R.G.

IL DIRIGENTE del SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

RENDE NOTO CHE

con delibera di Consiglio Comunale n. 60 del 7 aprile 2014 è stato adottato, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 12.03.1983 n. 18 e ss. mm. e ii., il Piano di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare - Comparto 9.13 di via Fontanelle - costituente variante al vigente P.R.G.;

la delibera di adozione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e gli elaborati di progetto del Piano sono depositati in libera visione al pubblico, nei normali orari di ufficio, nel Palazzo Comunale (c/o Settore Programmazione e Controllo del Territorio - Palazzo ex INPS - 4° piano) per **giorni trenta** consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T., scaricabili sul sito ufficiale del comune di Pescara dal seguente link: <http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=535>;

nei successivi **trenta giorni** chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.U.R. n. 18/1983 e ss. mm. e ii.;

detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;

le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO*Arch. Emilia Fino*

COMUNE DI PESCARA

Deliberazione di Giunta Comunale 11.04.2014, n. 219**COMUNE di PESCARA**

estratto della Deliberazione di Giunta Comunale n. 219 del 11/04/2014

Oggetto: PIANO DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE COMPARTO 7.10 DI VIA LUCIANI.
APPROVAZIONE VARIANTE EX ART. 34 LEGGE 22 OTTOBRE 1971, N. 865.

LA GIUNTA COMUNALE

...omissis ...

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 34 della legge 22.10.1971 n. 865, e successive modifiche, la variante al vigente piano di zona per l'Edilizia Economica e Popolare relativa al comparto 7.10 – sottozona C1 del vigente P.R.G. di Via Luciani, elaborata dal Settore Programmazione del Territorio, costituita dai seguenti elaborati:

Elaborati grafici:

- Tav. 4: Sagome edifici e distanze
- Tav. 5: Planovolumetrico
- Tav. 7: Profili plano-altimetrici esistenti e di progetto
- Tav. 8: Schemi tipologici e parametri edilizi di progetto

Elaborati illustrativi:

- A - Relazione illustrativa e preventivo sommario di spesa
- B - Norme Tecniche d'Attuazione;



2. di dare atto che gli elaborati di seguito elencati, di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 305 del 17.05.2012, non sono oggetto di modifica:

Elaborati grafici:

- Tav. 1: Planimetria generale d'inquadramento urbanistico
- Tav. 2: Planimetria catastale – perimetro di progetto – Piano particellare di esproprio
- Tav. 3: Zonizzazione e parametri urbanistici di progetto
- Tav. 6: Schema degli impianti a rete

Elaborati illustrativi:

- C – Programma pluriennale di attuazione
- D – Schema di convenzione
- E – Relazione geologica;

- 3. di dare atto che la presente delibera non comporta impegni di spesa, né diminuzione di entrata e non comporta riflessi diretti sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente;
- 4. di demandare al Dirigente del Settore Programmazione del Territorio l'assolvimento degli adempimenti conseguenti al presente atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione e con voto unanime palesemente espresso, nei modi e forme di legge, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

...omissis...

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

F.to Dott. Nicoletti Luca

II SINDACO

F.to Avv. Albore Mascia Luigi

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Silverii Gaetano

CITTÀ DI PESCARA

Piano Attuativo sottozona F8 - Parcheggio di scambio - Comprensorio 7.17 del P.R.G. - Avviso di deposito**CITTA' di PESCARA**DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI
Settore Programmazione e Controllo del Territorio**AVVISO DI DEPOSITO****Adozione del
PIANO ATTUATIVO SOTTOZONA F8 - PARCHEGGIO DI SCAMBIO -
COMPENSORIO 7.17 DEL P.R.G.****IL DIRIGENTE del SETTORE PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO****RENDE NOTO CHE**

con delibera della Giunta Comunale n. 297 del 5 maggio 2014 è stato adottato, ai sensi dell'art. 23 della legge regionale 12.03.1983 n. 18 e ss. mm. e ii., il Piano Attuativo sottozona F8 - parcheggio di scambio - comprensorio 7.17 del P.R.G.;

la delibera di adozione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, e gli elaborati di progetto del Piano sono depositati in libera visione al pubblico, nei normali orari di ufficio, nel Palazzo Comunale (c/o Settore Programmazione e Controllo del Territorio – Palazzo ex INPS – 4° piano) per **giorni trenta** consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.A.T., scaricabili sul sito ufficiale del comune di Pescara dal seguente link: <http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=535> ;

nei successivi **trenta giorni** chiunque abbia interesse può presentare osservazioni ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della L.U.R. n. 18/1983 e ss. mm. e ii.;

detto termine di presentazione delle osservazioni è perentorio;

le osservazioni presentate, anche sotto forma di istanza, proposte o contributo, dopo tale termine, sono irricevibili.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIOArch. *Emilia Marino*

COMUNE DI PESCARA

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 342 e 343 del 23.05.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 342 del 23-05-2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI ZONA COMPARTO 10.01 - SOTTOZONA C1 DI P.R.G. - VIA LAGO ISOLETTA

...omissis...

LA GIUNTA COMUNALE

...omissis...

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi del novellato art. 20 comma 8 bis della L.R. 18/83, il Piano di Zona comparto 10.01 – località Via Lago Isoletta - in conformità al vigente P.R.G., composto dai seguenti elaborati:

Tav. A – relazione illustrativa

Tav. B – norme tecniche di attuazione

Tav. C – Programma Pluriennale di attuazione

Tav. D – Relazione geologica e Microzonazione Sismica di livello 1

Tav. 1 – Planimetrie di inquadramento urbanistico

Tav. 2 – Perimetro di intervento su planimetria di rilievo aerofotogrammetrico e catastale

Tav. 3 – Zonizzazione del comparto con indicazione delle distanze dai confini e tra i fabbricati

Tav. 4 – Planovolumetrico e profili piano altimetrici esistenti e di progetto

Tav. 5 – Planimetria di progetto con indicazione delle distanze dai confini e tra i fabbricati

Tav. 6 – Scheda preliminare delle urbanizzazioni e degli impianti a rete esistenti e di progetto

Tav. 7 – Pianta delle tipologie edilizie e verifica dei volumi di progetto

2) - 3) - 4) - 5) - 6) ...omissis...

...omissis...



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE DEL TERRITORIO
Arch. Stella Piro

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 343 del 23-05-2014

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO DI ZONA COMPARTO 10.15 - SOTTOZONA C1 DI P.R.G. - LOCALITA' COLLE CETRULLO

...omissis...

LA GIUNTA COMUNALE

...omissis...

DELIBERA

1) - 2) ...omissis...

3) di approvare, ai sensi del novellato art. 20 comma 8 bis della L.R. 18/83, il Piano di Zona comparto 10.15 – località strada Colle Pizzuto - in conformità al vigente P.R.G., composto dai seguenti elaborati:

Tav. A – relazione illustrativa

Tav. B – norme tecniche di attuazione

Tav. C – Programma Pluriennale di attuazione

Tav. D – Relazione geologica e Microzonazione Sismica di livello 1

Tav. 1 – Planimetrie di inquadramento urbanistico

Tav. 2 – Perimetro di intervento su planimetria di rilievo aerofotogrammetrico e catastale

Tav. 3 – Zonizzazione del comparto con indicazione delle distanze dai confini e tra i fabbricati

Tav. 4 – Planovolumetrico e profili piano altimetrici esistenti e di progetto

Tav. 5 – Planimetria di progetto con indicazione delle distanze dai confini e tra i fabbricati

Tav. 6 – Scheda preliminare delle urbanizzazioni e degli impianti a rete esistenti e di progetto

Tav. 7 – Pianta delle tipologie edilizie e verifica dei volumi di progetto

4) - 5) - 6) - 7) - 8) ...omissis...

...omissis...

CITTÀ DI PESCARA

Valutazione Ambientale Strategica del Progetto denominato "Casa dello Studente" in Via della Polveriera, Pescara – Decisione finale resa ai sensi del Titolo II della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente"**CITTA' di PESCARA****DIPARTIMENTO ATTIVITÀ TECNICHE ENERGETICHE ED AMBIENTALI**
Settore Programmazione e Controllo del Territorio

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Progetto denominato "Casa dello Studente" in via della Polveriera, Pescara. - DECISIONE finale resa ai sensi del Titolo II della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente"

**IL DIRIGENTE del SETTORE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO**
in qualità di

AUTORITA' COMPETENTE

vista la richiesta della ditta G.E.A.S. servizi immobiliari Srl per la realizzazione di una struttura da destinare a "casa dello studente" in variante al PRG, formulata ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del DPR 447/1998 e ss.mm.ii (pratica SUAP del 28 giugno 2012 prot. n. 88178);

visto l'Avviso di deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica della VAS, pubblicato sul BURAT Ordinario n. 44 del 4 dicembre 2013;

ai sensi 17 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
RENDE NOTO CHE:

si è conclusa la procedura di cui al Titolo II della Parte seconda (Valutazione Ambientale Strategica) del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "Codice dell'Ambiente" con **PARERE MOTIVATO DI NON COMPATIBILITA' AMBIENTALE**

La *Decisione Finale con Parere motivato*, resa con Atto Dirigenziale n. 18 BD del 29 aprile 2014, la proposta progettuale, le Osservazioni pervenute, i verbali delle consultazioni, i pareri/contributi delle ACA e tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria sono pubblicati e scaricabili dal sito web del Comune di Pescara (<http://www.comune.pescara.it/internet/index.php?codice=535>)



IL DIRIGENTE DEL SETTORE
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

Arch. Emilia Fino

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

Approvazione definitiva, ai sensi degli artt. 19 e seguenti della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., del nuovo Piano Demaniale Comunale - L.R. 17.12.1997, n. 141 - D.C.R. 29.07.2004, n. 141/1 - Avviso

**CITTA' di ROSETO degli ABRUZZI**

Provincia di Teramo

Avviso di approvazione definitiva, ai sensi degli artt. 19 e seguenti della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., del nuovo Piano Demaniale Comunale - L.R. 17.12.1997, n. 141 - D.C.R. 29.07.2004, n. 141/1.

Il Dirigente del IV Settore

RENDE NOTO

- Che il Consiglio Comunale di Roseto degli Abruzzi con deliberazione n. 23 del 05.06.2014, ha approvato definitivamente, ai sensi degli artt. 19 e seguenti della L.R. 18/83 e ss.mm.ii., il nuovo Piano Demaniale Comunale - L.R. 17.12.1997, n. 141 - D.C.R. 29.07.2004, n. 141/1;
- Che la deliberazione e gli elaborati costituenti il Piano Demaniale Comunale sono depositati presso gli uffici comunali.

Il Dirigente del IV Settore
(Arch. Lorenzo Patacchini)

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL SANGRO

Modifiche ed integrazioni allo Statuto dell'Unione Montana dei Comuni del Sangro**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI DEL SANGRO**

Via Duca degli Abruzzi n.104 - Villa Santa Maria (CH)

P.IVA/C.F. 02466720691 tel/fax 0872/944201

www.unionemontanadeicomunidelsangro.it e-mail unionemontanacomunidelsangro@gmail.compec: unionemontanacomunidelsangro@legpec.it**MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLO STATUTO DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL SANGRO**

- All'art. 1 punto 5. dopo la parola "L'Unione" aggiungere "opera nel rispetto delle leggi statali e regionali ed";
- All'art. 2 punto 4. sostituire le parole "Unione dei Comuni Montani del Sangro" con "Unione Montana dei Comuni del Sangro";
- All'art. 14 punto 6. dopo la parola "Sindaco" aggiungere le parole "fino all'elezione del rappresentante comunale";
- All'art. 21 punto 2. dopo le parole "nel proprio seno" inserire le parole "tra i Sindaci dei Comuni associati";
- Istituire il seguente capo:
Capo V – Conferenza dei Sindaci
Art. 27 BIS. CONFERENZA DEI SINDACI
 1. E' istituita la Conferenza dei Sindaci.
 2. La Conferenza degli Sindaci è composta dal Presidente dell'Unione, che la presiede, e dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione.
 3. La Conferenza esprime indirizzi, ove richiesti dagli organi dell'Unione, sull'attività dell'Ente. Ad essa possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze.
 4. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento."
- All'art. 33 punto 2. dopo la parola "partecipanti." aggiungere le parole "In caso di trasferimento di personale dal Comune all'Unione, le risorse già quantificate sulla base degli accordi decentrati e destinate nel precedente anno dal Comune a finanziare istituti contrattuali collettivi ulteriori rispetto al trattamento economico fondamentale, confluiscono nelle corrispondenti risorse dell'Unione."
- All'art. 34 sostituire il punto 1. con il seguente:
"1. L'Unione si avvale di un Segretario di un Comune facente parte dell'Unione, scelto dal Presidente, senza che ciò comporti l'erogazione di ulteriori indennità e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."
- All'art. 34 sostituire il punto 2. con il seguente:
"2. Al Segretario dell'Unione si applicano le disposizioni dell'art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93, e ss.mm.ii."
- All'art. 52 sostituire il punto 4. con il seguente:
"4. L'adesione e modifica statutaria è approvata dal Consiglio dell'Unione con la maggioranza necessaria per le modifiche statutarie.
I Consigli dei Comuni partecipanti all'Unione dovranno procedere all'approvazione dell'adesione entro i successivi trenta giorni. L'adesione è efficace con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dell'adesione da parte dell'ultimo Comune adempiente con le maggioranze di legge."
- All'art 60 sostituire il punto 3. con il seguente:
"3. Lo Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste dalla legge e dallo stesso.
Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio dell'Unione con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale e comunicate ai Comuni membri."

IL SEGRETARIO/RESPONSABILE
Dott. Nicola DI FRANCESCO

DITTA CELI CALCESTRUZZI S.P.A.

Progetto per l'ampliamento e sistemazione ambientale finale di una attività estrattiva in località "Il Campo". - Avviso al pubblico

**Ditta CELI CALCESTRUZZI S.p.A.
Strada Provinciale Palentina Km. 2,700
Cap 67050 Città Massa d'Albe**

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO

Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Progetto per l'ampliamento e sistemazione ambientale finale di una attività estrattiva in località "Il Campo".

PROPONENTE

Celi Calcestruzzi S.p.A. con sede in Massa d'Albe (AQ) – Strada Provinciale Palentina Km. 2,700 – Tel. 0863-51241 email: celi.calcestruzzi@virgilio.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il progetto è sottoposto a verifica di compatibilità ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 – Allegato IV – punto 8 lett. i) (cave e torbiere) recepito dalla Regione Abruzzo con DGR n. 209 del 17/03/2008.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il progetto è localizzato in località "Il Campo" del Comune di Massa d'Albe nell'ambito del P.S.T. approvato

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Si prevede l'ampliamento della cava esistente ed il risanamento ambientale finale dei luoghi con la contestuale cessazione dell'attività su una porzione di terreni già utilizzati. La superficie complessiva interessata dalla cava è di mq. 139.708 con un prelievo di ghiaia di circa mc. 920.000 di cui mc. 163.000 facenti ancora parte dell'autorizzazione già rilasciata. La sistemazione ambientale finale avverrà secondo quanto indicato nel Programma di attuazione del vigente P.S.T.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

Celi Calcestruzzi s.p.A.

AMMINISTRATORE UNICO

Di Biase Maria Rosaria
Di Biase Giovanna Rosaria

F.LLI DI TOMMASO S.R.L.

Variante del progetto di riqualificazione ambientale della cava in località Colle Benedetto del Comune di Cagnano Amiterno (AQ)

F.LLI DI TOMMASO SRL

F.Lli DI TOMMASO Srl
Via Sallustio, 24
67012 CAGNANO AMITERNO (AQ)

PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICOArt. 20 del D.Lgs. 4/2008 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Variante del progetto di riqualificazione ambientale della cava in località Colle Benedetto del Comune di Cagnano Amiterno (AQ)

PROPONENTE

F.Lli DI TOMMASO Srl
Via Sallustio, 24
67012 CAGNANO AMITERNO (AQ)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D.lgs. n. 4/2008 – art. 20 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al D.lgs 03/04/2006 n. 152 recante norme in materia ambientale" Allegato IV – punto 8, lett i (cave e torbiere) recepito dalla Regione Abruzzo con DGR 209 del 17/03/2008

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Cagnano Amiterno (AQ) – località Colle Benedetto, fg. 25, p.lle 741-742-743-744-745-826-827-935-936..

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Il progetto prevede la parziale ricomposizione morfologica della parte più antica della cava mediante ricostruzione di una morfologia simile all'originaria con riporto di terreno in strati successivi e rinverdimento finale.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE

Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al predetto Servizio, istanze, osservazioni o pareri sull'opera.

La Ditta
F.LLI DI TOMMASO SRL

ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
 DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

Costruzione di un tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per allaccio cabina terzi cliente MCC MINI MARKET COOP nel comune di Scoppito (AQ). Pratica n° 276/D - Iter n° 791804



Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
 MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO
 SVILUPPO RETE LAZIO, ABRUZZO E MOLISE

Casella Postale 13175 - Via Terme di Diocleziano 30 - 00185 ROMA
 F +39 0239652806
 enelidistribuzione@pec.enel.it



ENEL DISTRIBUZIONE S.p.a.

DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI

MACRO AREA TERRITORIALE CENTRO

SVILUPPO RETE LAZIO ABRUZZO E MOLISE

L'ENEL Distribuzione S.p.A. Divisione Infrastrutture e Reti - Macro Area territoriale Centro - Sviluppo Rete Lazio Abruzzo e Molise, Via della Bufalotta n° 255 - 00139 Roma, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 20-9-1988 n° 83 modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.99 n°132.

RENDE NOTO

che ha in progetto la costruzione di un tronco di linea MT a 20 kV in cavo interrato per allaccio cabina terzi cliente MCC MINI MARKET COOP nel comune di Scoppito (AQ). Pratica n° 276/D - Iter n° 791804

Ai sensi degli artt. n.5; n.6; n.7 e n.11 delle soprarichiamate L.R. le opposizioni, le osservazioni e comunque le condizioni a cui dovranno essere eventualmente vincolate le autorizzazioni a costruire detti impianti, dovranno essere presentate dagli aventi interesse alla Provincia dell'Aquila - Settore Genio Civile Sicurezza ed Espropri - Servizio Impianti e Reti di Approvvigionamento Elettrico - Via G. Saragat - Loc. Campo di Pile -L'Aquila, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il presente avviso, sarà pubblicato anche sull'Albo Pretorio del Comune interessato.

Con osservanza.

Mauro Adeante
Referente PLA-DAQ

L'Aquila 22/05/2014



1/1

AVVISI DI RETTIFICA

ENEL PRODUZIONE SPA – UB HYDRO CENTRO

Avviso di rettifica per Sagittario 1 e 2



DIVISIONE GENERAZIONE, ENERGY MANAGEMENT E MERCATO ITALIA
AREA DI BUSINESS GENERAZIONE, PRODUZIONE IDROELETTRICA
UNITA' DI BUSINESS HYDRO CENTRO

64046 Montorio al Vomano (TE), Via Matteotti 2
T +39 0861396299 F +39 0861396250
enelproduzione@pec.enel.it

Montorio al Vomano (TE)
PRO/AdB-GEN/PID/UB-CE



Spett.le
Regione Abruzzo - Ufficio BURA
Via L. Da Vinci 6
67100 L'AQUILA AQ
ITALIA

Oggetto: Richiesta di pubblicazione di Avviso di rettifica per Sagittario 1 e 2

Con la presente si chiede la ripubblicazione degli avvisi di Procedura di Verifica di Assoggettabilità di Sagittario 1 e 2 in quanto non c'è stato caricamento simultaneo degli elaborati sul sito <http://ambiente.regione.abruzzo.it>.

Distinti saluti,
Michele Maranci
UN PROCURATORE

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Servizi e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.



Id. 17510640

1/1

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)



Allegato 4
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m. ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto idroelettrico Sagittario I

PROPONENTE

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro, V.le G. Matteotti 2, 64046 Montorio al Vomano (TE)
 Direttore Ing. Michele Maranci – tel. 0861.396268 – fax 0861.396250

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. allegato IV alla parte II, punto 2, lettera m): “impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;”

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Bugnara (AQ), Fraz. Torre de Nolfi, loc. San Giuseppe

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio anche ad uso idroelettrico.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE



Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)

Firma e timbro

 **Enel**
 UNITA' DI BUSINESS HYDRO CENTRO


091

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)



Allegato 4
PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

AVVISO AL PUBBLICO
Art. 20 D.Lgs. 152/2006 e s. m.ed i.

SI AVVISA CHE È STATO TRASMESSO ALLA REGIONE ABRUZZO - Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale, Via Leonardo da Vinci (Palazzo Silone), 67100 L'Aquila, il progetto di seguito specificato:

OGGETTO

Impianto idroelettrico Sagittario 2

PROPONENTE

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro, V.le G. Matteotti 2, 64046 Montorio al Vomano (TE)
 Direttore Ing. Michele Maranci – tel. 0861.396268 – fax 0861.396250

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. allegato IV alla parte II, punto 2, lettera m): "impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 152 del 2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;"

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Comune di Bugnara (AQ), loc. Piana Madonna di Loreto

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO.

Realizzazione di impianto per lo sfruttamento della derivazione esistente del Consorzio Corfinio anche ad uso idroelettrico.

UFFICIO REGIONALE COMPETENTE



Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia- Servizio Tutela, Valorizzazione del Paesaggio e Valutazioni Ambientali - Ufficio valutazione impatto ambientale.

Gli atti, nella loro interezza, sono consultabili sul sito dell'ufficio regionale competente all'indirizzo: <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>, e presso la sede del comune interessato dall'intervento.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso sul BURA decorrono i 45 (quarantacinque), giorni entro i quali chiunque (associazioni, Enti, privati cittadini e portatori di interesse) in conformità alle leggi vigenti, può presentare osservazioni o pareri sull'opera compilando il form all'uopo predisposto all'interno del sito web <http://ambiente.regione.abruzzo.it/>

Enel Produzione SpA – UB Hydro Centro
Via G. Matteotti 2
64046 Montorio al Vomano (TE)

Firma e timbro


UNITA' DI BUSINESS HYDRO CENTRO


PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,
Legislativo e Bura
UFFICIO BURA**

DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:

Via Leonardo Da Vinci n. 6
67100 L'Aquila

centralino: 0862 3631
Tel. 0862 363264/3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it